NUNTIA

PONTIFICIA COMMISSIO
CODICI IURIS CANONICI ORIENTALIS
RECOGNOSCENDO

21

NUNTIA

Directio: PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI ORIENTALIS RECOGNOSCENDO
VIA DELLA CONCILIAZIONE, 34 - 00193 ROMA
Administratio: LIBRERIA EDITRICE VATICANA - CITTA' DEL VATICANO

1985

INDEX

Schema canonum de laicis et de christifidelium consociationibus nella nuova revisione 3-39

Prospetto dello schema *De processibus* dopo la sua nuova revisione. . 40-65

Criteri e traccia del « Coetus de Coordinatione » 66-79

Resoconto della relazione del Vice-Presidente della Commissione nel Sinodo dei Vescovi del 1985 80-83

Breve relazione sui lavori della Commissione dal 15 dicembre 1984 al 15 dicembre 1985 84-86

Nostre informazioni 87

Tres naviculae symbolice plures Ecclesias Orientales sui iuris significant quae eadem directione — codice communi nempe — per mare vitae animas ad salutem ducunt ut πηδάλιον, *kormčaje*, *al-huda*.

NUNTIA

PONTIFICIA COMMISSIO
CODICI IURIS CANONICI ORIENTALIS
RECOGNOSCENDO

21

Scuola Tipografica Italo-Orientale «S. Nilo» - 00046 Grottaferrata (Roma)

SCHEMA CANONUM DE LAICIS ET DE CHRISTIFIDELIUM CONSOCIATIONIBUS NELLA NUOVA REVISIONE

Le due brevi sezioni delineate nel titolo della presente relazione si riferiscono ai canoni 88-109 dello *Schema canonum de clericis et laicis*, che è stato inviato agli Organi di consultazione il 15 marzo 1981 ed é stato reso di pubblica ragione in *Nuntia* 13, pp. 81-119.

Questi canoni sono stati rivisti nei giorni 10-12 ottobre dello stesso anno, da un gruppo di studio speciale di cui facevano parte, oltre al Vice-Presidente ed al Segretario della Commissione per la Revisione del Codice di Diritto Canonico Orientale, quattro Consultori della stessa Commissione ed un altro esperto in materia.

Il gruppo di studio ha assolto il suo compito in tre sessioni di otto ore di lavoro collegiale, esaminando l'abbondante materiale inviato precedentemente a ciascun componente del gruppo e contenente le osservazioni degli Organi di consultazione e le proposte concrete di emendamento dei canoni, formulate dalla Segreteria, sulla base delle stesse osservazioni.

Dalle risposte ricevute risulta che le predette due sezioni di canoni hanno avuto un *placet* assai sostanziale da parte di quasi metà degli Organi che hanno inviato le loro osservazioni. Gli altri Organi si possono annoverare tra coloro che hanno dato un *placet iuxta modum*, eccettuati quattro Organi di consultazione che si sono espressi in maniera piuttosto negativa, anche se solo due di essi hanno dato un esplicito *non placet* per motivi antitetici: a) si segue troppo il CIC; b) non si segue abbastanza il CIC.

L'atteggiamento negativo di tre dei quattro summenzionati Organi di consultazione si può sintetizzare come segue:

a) il primo di essi osserva che « non è moltiplicando i canoni che si attribuisce la dovuta importanza al problema dei laici » e che « una maggiore concisione potrebbe esprimere una più ampia autonomia quale i laici invocano »;

b) il secondo Organo è più drastico: infatti suggerisce di omettere tutti i canoni dal 90 al 99 incluso, non vedendone né la necessitá né l'opportunità;

c) il terzo Organo, infine, vorrebbe che questo titolo fosse ridotto a soli quattro canoni (88, 89, 90 e 99) poiché ritiene che gli altri canoni siano applicabili anche ai chierici e ai religiosi e pertanto propone, canone per canone, un luogo più adatto per ciascuno di essi.

In particolare, secondo questo terzo Organo, il can. 91 andrebbe nella sezione 'De cultu divino'; i canoni 92 e 94 andrebbero a far parte del titolo 'De magisterio ecclesiastico'; il can. 93 apparterrebbe ai canoni 'de ritibus'; i canoni 96, 97 §§ 2 e 3 e il can. 98 andrebbero tra i canoni 'de officiis', mentre quanto sta nel § 1 del can. 97 dovrebbe figurare nei singoli canoni che trattano dei collegi di persone nei quali i laici possono avere un proprio posto.

Queste osservazioni sono state attentamente vagliate dai componenti del gruppo di studio, e, tutto sommato, anche parzialmente accettate, nel senso cioè di decidere canone per canone se ometterlo o meno, oppure trasferirlo in altra parte del Codice qualora esso sembrasse realmente non stabilire obblighi o diritti più specifici dei laici.

Al riguardo si è rilevato nel gruppo di studio che due altri Organi hanno chiesto giusto il contrario, ritenendo che « lo schema è eccessivamente laconico » e che « solo 12 canoni per quanto concerne il ruolo e la posizione dei laici nella Chiesa è veramente poco ». Questa osservazione non è stata accettata, dato il can. 99 dello schema sostituito in seguito con il can. 88 bis; su ciò si veda più sotto.

Alla luce delle suaccennate osservazioni il gruppo di studio ha riesaminato l'operato dei *Coetus studiorum* precedenti, prendendo atto che essi, quanto al numero dei canoni, non si sono scostati di molto da quello della sezione « De obligationibus et iuribus christifidelium laicorum » dello « Schema canonum Libri II de populo Dei » del 1977, elaborato nella Commissione per la Revisione del CIC (Cann. 523-530). C'è stata soltanto l'aggiunta di quattro canoni, e cioè: del can. 89 che specifica la vocazione propria dei laici secondo il dettato del n. 31 della « Lumen gentium » (« res temporales gerendo », « regnum Dei quaerere »); dei canoni 91 e 93 riguardanti i diritti e gli obblighi relativi al proprio « ritus » e di un canone più generale, il can. 99, che indica molti altri canoni del Codice che fanno riferimento ai diritti e agli obblighi dei laici.

Tutto considerato il gruppo di studio ha ritenuto opportuno mantenersi fedele alla stessa linea dei *Coetus* precedenti tuttavia con la suaccennata determinazione, presa in via preliminare, di riformulare i canoni in maniera tale che essi si riferiscano realmente ai soli laici ed, inoltre, di omettere ciò che è ripetitivo di altri canoni.

Il gruppo di studio ha poi rivolto la sua attenzione a due proposte avanzate, *ex officio*, dalla Segreteria della Commissione relative all'opportunità di recepire nel Codice Orientale i canoni 294-297 e 204-223 del CIC, riguardanti, i primi, le prelature personali ed, i secondi, i « christifideles » e i loro « iura et obligationes ».

La questione relativa all'opportunità o meno di recepire nel CICO la nuova figura giuridica della prelatura personale, cioè i cann. 294-297 del CIC, è

stata trattata per prima, il 10 ottobre mattina. Benché fossero consapevoli dell'importanza di questa nuova figura giuridica per la Chiesa latina, i componenti del gruppo di studio hanno convenuto che essa non è congeniale alle tradizioni ed alla mentalità dell'Oriente cristiano e pertanto non sembra opportuno recepirla in un Codice comune a tutte le Chiese orientali. Del resto il silenzio del CICO in questa materia, lascia sufficientemente aperta la porta a quelle Chiese *sui iuris* che in futuro vorranno introdurre nella loro disciplina canonica questo istituto giuridico e di equiparare in ciò il loro *ius particulare* a quello proprio della Chiesa latina.

Per quanto riguarda i canoni 204-223 del CIC è stato rilevato dal gruppo di studio innanzitutto che essi provengono quasi tutti dal progetto della « Lex Ecclesiae fundamentalis », alla cui stesura hanno collaborato dei consultori della Commissione per la Revisione del Codice Orientale nel cosiddetto « Coetus mixtus de lege Ecclesiae fundamentali » dal 1974 in poi, e tutti i Membri della stessa Commissione al cui giudizio è stato sottoposto l'intero progetto di questa « Lex » (cfr. *Communicationes* XII, 1980, N. 1 pp. 24). Questi canoni, si è notato, avrebbero dovuto costituire, se la « Lex Ecclesiae fundamentalis » fosse stata promulgata, quelle norme basilari, di carattere generale, riguardanti i diritti ed i doveri fondamentali comuni a tutti i « christifideles » (cf. *Praenotanda* allo schema, pp. 11-12). Essendo però venuta meno la promulgazione della « Lex Ecclesiae fundamentalis », è apparso naturale, al gruppo di studio, incorporare questi canoni nel Codice di Diritto Canonico Orientale, come è avvenuto per il Codice della Chiesa latina.

Per una logica sistemazione di questa sezione tra i *Tituli* in cui si articola il progetto del CICO (cf. *Nuntia* 11, pp. 85-86), il gruppo di studio ha ritenuto opportuno, dato il suo carattere veramente basilare, di farne il *Titulus primus* dell'intero Codice, con la seguente « inscriptio »: « De christifidelibus eorumque omnium obligationibus et iuribus ». In questo modo il progettato CICO inizia, allo stato attuale dei lavori della Commissione, con il seguente ordine di *Tituli*:

Canoni preliminari:

Titulus I	De christifidelibus eorumque omnium obligationibus et iuribus
Titulus II	De Ecclesiis sui iuris et de ritibus
Titulus III	De suprema Ecclesiae Auctoritate
Titulus IV	De Ecclesiis patriarchalibus
Titulus V	De Ecclesiis archiepiscopalibus maioribus etc.

Il gruppo di studio ha riconosciuto che, nella normativa riguardante i diritti e i doveri fondamentali dei « christifideles », è auspicabile, per quanto possibile,

una completa uniformità tra i due Codici; però non ha ritenuto necessario adottare *ad verbum* il testo dei canoni, che al momento non sono leggi sopracodiciali valide per la Chiesa cattolica universale, bensì leggi che sul piano formale « unam Ecclesiam latinam respiciunt » e quindi adattabili all'Oriente in tutto ciò che non appartiene alla « natura rerum ».

La difficoltà principale era rappresentata dal canone 207 del CIC, desunto senza varianti dalla « Lex Ecclesiae fundamentalis » in cui tutti coloro che non sono chierici, vengono compresi sotto il nome di laici: « ex divina institutione, inter christifideles sunt in Ecclesia ministri sacri, qui in iure et clerici vocantur: ceteri autem et laici nuncupantur ».

Anche se il testo or ora citato appartiene alla più rispettabile tradizione della Chiesa latina, improntata ai « duo genera christianorum » di cui parla Graziano, ed è, per quanto riguarda la distinzione dei chierici da tutti gli altri battezzati, valido anche per il Codice Orientale, tuttavia è stato rilevato nel gruppo di studio che non è congeniale alle tradizioni e alla mentalità dell'Oriente ritenere che *tutti* coloro che non sono chierici « laici nuncupantur ».

I membri dei monasteri maschili e femminili, tutte le religiose e quei religiosi che non sono né diaconi né sacerdoti (nella terminologia della Chiesa latina vengono chiamati « fratelli-laici ») sono considerati aventi uno *status* collegato ad una consacrazione, che non permette più di usare nei loro riguardi il termine di « laici ». Il gruppo di studio ha concordato pienamente su quanto, a questo riguardo, è stato effettuato nei *Coetus* precedenti. Più in particolare si è preso atto innanzitutto che, nello schema « de monachis ceterisque religiosis », i canoni riguardanti la professione nei monasteri e negli altri istituti religiosi sono stati intitolati « de consacratione seu professione religiosa » e che ciò è stato fatto appunto perché conforme all'autentica tradizione orientale e corrispondente ai testi conciliari della Costituzione dogmatica « Lumen gentium » n. 44 e del Decreto « Perfectae caritatis » (cfr. *Nuntia* 16, pp. 45-36 *Praenotanda* allo schema p. 12).

Nel gruppo di studio è stato, inoltre, rilevato che il CIC della Chiesa latina non dà una descrizione né del « clericus », né del « laicus », limitandosi al can. 207 § 1, né di per sé del « religiosus », parlando piuttosto di vita consacrata a cui « quidam christifideles specialiter a Deo vocantur » (can. 574 § 2). Negli schemi del CICO invece esistono tutte e tre le rispettive descrizioni, anche se riguardo ai religiosi la relativa descrizione è alquanto indiretta:

- Chierici sono « qui a Domino per Spiritum Sanctum vocati atque a competenti auctoritate ecclesiastica electi, sacra ordinatione deputantur ut, in Christi Pastoris missione et potestate partem habentes, Ecclesiae sint ministri » (*Nuntia* 20, p. 63 can. 1 « De clericis »).

- Religiosi sono coloro che assumono lo stato religioso nel quale « Christum, Magistrum et Exemplar sanctitatis, sub actione Spiritus Sancti pressius sequentes, novo ac peculiari titulo consecrantur per vota publica oboedientiae, castitatis et paupertatis sub legitimo Superiore ad normam statutorum servanda, saeculo renuntiant ac totaliter se devovent caritatis perfectioni assequendae in servitium Regni Dei pro Ecclesiae aedificatione et mundi salute utpote signa coelestem gloriam praenuntiantia » (*Nuntia* 16, p. 10).

- Laici sono coloro « qui vitae saecularis consortes, missionem Ecclesiae participant salvificam cuius in muneribus propriam habent partem neque ordine sacro insigniti neque statui monastico vel religioso ascripti » (lo schema « De clericis et laicis » can. 1 - si veda infra).

Alla luce di quanto qui esposto sono comprensibili le risposte date nel gruppo di studio ad un Organo di consultazione, che ha posto i tre seguenti quesiti:

1) I membri non chierici degli istituti secolari, sono o no laici?

La risposta è stata: *affermative*, perché non sono consacrati con una professione religiosa.

2) I membri non chierici delle « Societates sine votis ad instar religiosorum » sono o no laici?

Il gruppo di studio ha risposto *affermative* per la stessa ragione del n. 1.

3) I religiosi non chierici sono o no laici?. La risposta è stata *negative*, perché questi religiosi sono consacrati con una professione religiosa e in Oriente non sono mai annoverati tra i « laici ».

Evidentemente questa risposta è stata data con la piena consapevolezza che, nella Chiesa latina, essa sarebbe di senso contrario. Le due tradizioni, quella orientale e quella occidentale, in questo punto differiscono notevolmente. Entrambe sono rispettabili, anche se per l'Oriente è incomprensibile quella latina che considera - giuridicamente - laiche tutte le religiose e laici tutti i religiosi non sacerdoti. L'Oriente invece si ritrova benissimo nel n. 31 della Costituzione dogmatica « Lumen gentium », dove sono descritti chierici, religiosi e laici: « Laicis indoles saecularis propria est. Membra enim ordinis sacri, quamquam aliquando in saecularibus versari possunt, etiam saecularem professionem exercendo, ratione suae particularis vocationis praecipue et ex professo ad sacrum ministerium ordinantur, dum religiosi suo statu praeclarum et eximium testimonium reddunt, mundum transfigurari Deoque offerri non posse sine spiritu beatitudinum. Laicorum est, ex vocatione propria, res temporales gerendo et secundum Deum ordinando, regnum Dei quaerere... ».

Tutto considerato, il gruppo di studio, non ha accettato il can. 207 del CIC, se non per quanto riguarda il principio imprenscindibile, contenuto nel

§ 1, che, mancando la promulgazione della « Lex Ecclesiae fundamentalis », si è ritenuto doveroso introdurre nel Codice Orientale, tuttavia non tra i canoni « De christifidelibus eorumque omnium obligationibus et iuribus », bensì aggiungendolo come § 2 al primo canone della sezione « De clericis ». Questo è stato fatto dopo che la Presidenza ha ampliato, in questo caso, la competenza del gruppo di studio, di per sé convocato per la revisione dei canoni « De laicis ». Il testo del paragrafo aggiunto al primo canone del « De clericis » lascia aperta la questione come debbano chiamarsi giuridicamente coloro che non sono chierici. Esso afferma solo che questi per divina istituzione sono distinti da tutti gli altri fedeli. Il testo aggiunto è il seguente: *Ratione sacrae ordinationis clerici ex divina istitutione a ceteris christifidelibus distinguuntur.*

Per il resto il gruppo di studio ha accettato i canoni 203-223 del CIC apportandovi due sole modifiche e collocandoli subito dopo i canoni preliminari, come primo *Titulus* dell'intero schema del futuro CICO. Le due modifiche si riferiscono al can. 209 del CIC in cui, al posto della locuzione « erga Ecclesiam tum universam, tum particularem » si scrive « erga Ecclesiam tum universam, tum Ecclesiam sui iuris » e al can. 214 del CIC in cui le parole « proprii ritus » si specificano con la parola « liturgici ».

L'intero *Titulus I* così inserito nel CICO è il seguente:

Titulus I

DE CHRISTIFIDELIBUS EORUMQUE OMNIUM IURIBUS ET OBLIGATIONIBUS

Can. 1 (CIC 204)

§ 1. Christifideles sunt qui, utpote per baptismum Christo incorporati, in populum Dei sunt constituti atque hac ratione muneris Christi sacerdotalis, prophetici et regalis suo modo participes facti, secundum propriam cuiusque condicionem, ad missionem exercendam vocantur, quam Deus Ecclesiae in mundo adimplendam concredidit.

§ 2. Haec Ecclesia, in hoc mundo ut societas constituta et ordinata, subsistit in Ecclesia catholica, a successore Petri et Episcopis in eius communione gubernata.

Can. 2 (CIC 205)

Plene in communione Ecclesiae catholicae his in terris sunt illi baptizati, qui in eius compage visibili cum Christo iunguntur, vinculis nempe professionis fidei, sacramentorum et ecclesiastici regiminis.

Can. 3 (CIC 206)

§ 1. Speciali ratione cum Ecclesia conectuntur catechumeni, qui nempe, Spiritu Sancto movente, explicita voluntate ut eidem incorporentur expetunt, ideoque hoc ipso voto, sicut, et vita fidei, spei et caritatis quam agunt, coniunguntur cum Ecclesia, quae eos iam ut suos fovet.

§ 2. Catechumenorum specialem curam habet Ecclesia quae, dum eos ad vitam ducendam evangelicam invitat eosque ad sacros ritus celebrandos introducit, eisdem varias iam largitur praerogativas, quae christianorum sunt propriae.

Can. 4 (CIC 208)

Inter christifideles omnes, ex eorum quidem in Christo regeneratione, vera viget quoad dignitatem et actionem aequalitas, qua cuncti, secundum propriam cuiusque condicionem et munus, ad aedificationem Corporis Christi cooperantur.

Can. 5 (cfr. CIC 209)

§ 1. Christifideles obligatione adstringuntur, sua quoque ipsorum agendi ratione, ad communionem semper servandam cum Ecclesia.

§ 2. Magna cum diligentia officia adimpleant, quibus tenentur erga Ecclesiam tum universam, tum Ecclesiam sui iuris ad quam secundum iuris praescripta pertinent.

Can. 6 (CIC 210)

Omnes christifideles, secundum propriam condicionem, ad sanctam vitam ducendam atque ad Ecclesiae incrementum eiusque iugem sanctificationem promovendam vires suas conferre debent.

Can. 7 (CIC 211)

Omnes christifideles officium habent et ius allaborandi ut divinum salutis nuntium ad universos homines omnium temporum ac totius orbis magis magisque perveniat.

Can. 8 (CIC 212)

§ 1. Quae sacri Pastores, utpote Christum repraesentantes, tamquam fidei magistri declarant aut tamquam Ecclesiae rectores statuunt, christifideles, propriae responsabilitatis conscii, christiana oboedientia prosequi tenentur.

§ 2. Christifidelibus integrum est, ut necessitates suas, praesertim spirituales, suaque optata Ecclesiae Pastoribus patefaciant.

§ 3. Pro scientia, competentia et praestantia quibus pollent, ipsis ius est, immo et aliquando officium, ut sententiam suam de his quae ad bonum Ecclesiae pertinent sacris Pastoribus manifestent eamque, salva fidei morumque in-

tegritate ac reverentia erga Pastores, attentisque communi utilitate et personarum dignitate, ceteris christifidelibus notam faciant.

Can. 9 (CIC 213)

Ius est christifidelibus ut ex spiritualibus Ecclesiae bonis, praesertim ex verbo Dei et sacramentis, adiumenta a sacris Pastoribus accipiant.

Can. 10 (cfr. CIC 214)

Ius est christifidelibus, ut cultum Deo persolvant iuxta praescripta proprii ritus liturgici a legitimis Ecclesiae Pastoribus approbati, utque propriam vitae spiritualis formam sequantur, doctrinae quidem Ecclesiae consentaneam.

Can. 11 (CIC 215)

Integrum est christifidelibus, ut libere condant atque moderentur consociationes ad fines caritatis vel pietatis, aut ad vocationem christianam in mundo fovendam, utque conventus habeant ad eosdem fines in communi persequendos.

Can. 12 (CIC 216)

Christifideles cuncti, quippe qui Ecclesiae missionem participent, ius habent ut propriis quoque inceptis, secundum suum quisque statum et condicionem, apostolicam actionem promoveant vel sustineant; nullum tamen inceptum nomen catholicum sibi vindicet, nisi consensus accesserit competentis auctoritatis ecclesiasticae.

Can. 13 (CIC 217)

Christifideles, quippe qui baptismo ad vitam doctrinae evangelicae congruentem ducendam vocentur, ius habent ad educationem christianam, qua ad maturitatem humanae personae prosequendam atque simul ad mysterium salutis cognoscendum et vivendum rite instruantur.

Can. 14 (CIC 218)

Qui disciplinis sacris incumbunt iusta libertate fruuntur inquirendi necnon mentem suam prudenter in iis aperiendi, in quibus peritia gaudent, servato debito erga Ecclesiae magisterium obsequio.

Can. 15 (CIC 219)

Christifideles omnes iure gaudent ut a quacumque coactione sint immunes in statu vitae eligendo.

Can. 16 (CIC 220)

Nemini licet bonam famam, qua quis gaudet, illegitime laedere, nec ius cuiusque personae ad propriam intimitatem tuendam violare.

Can. 17 (CIC 221)

§ 1. Christifidelibus competit ut iura, quibus in Ecclesia gaudent, legitime vindicent atque defendant in foro competenti ecclesiastico ad normam iuris.

§ 2. Christifidelibus ius quoque est ut, si ad iudicium ab auctoritate competenti vocentur, iudicentur servatis iuris praescriptis, cum aequitate applicandis.

§ 3. Christifidelibus ius est, ne poenis canonicis nisi ad normam legis plectantur.

Can. 18 (CIC 222)

§ 1. Christifideles obligatione tenentur necessitatibus subveniendi Ecclesiae, ut eidem praesto sint quae ad cultum divinum, ad opera apostolatus et caritatis atque ad honestam ministrorum sustentationem necessaria sunt.

§ 2. Obligatione quoque tenentur iustitiam socialem promovendi necnon, praecepti Domini memores, ex propriis reditibus pauperibus subveniendi.

Can. 19 (CIC 223)

§ 1. In iuribus suis exercendis christifideles tum singuli tum in consociationibus adunati rationem habere debent boni communis Ecclesiae necnon iurium aliorum atque suorum erga alios officiorum.

§ 2. Ecclesiasticae auctoritati competit, intuitu boni communis, exercitium iurium, quae christifidelibus sunt propria, moderari.

Essendo state così risolte le due questioni preliminari proposte *ex officio* dalla Segreteria della Commissione, il gruppo di studio si è apprestato a passare all'esame delle osservazioni fatte dagli Organi di consultazione ai singoli canoni « De laicis » e « De christifidelium consociationibus ».

Titulus X
DE LAICIS

Riguardo alla rubrica « De laicis » un Organo di consultazione ha proposto di emendarla così: « De christifidelibus laicis ». Non vi è stata nel gruppo di studio obiezione a ciò, ma nemmeno un sostegno, dato che il termine tecnico di « laicus » appare in molti canoni senza ulteriori specifiche al pari dei termini « clericus », « religiosus » ecc.

Prima di iniziare l'esame delle osservazioni fatte al can. 88, la Segreteria della Commissione ha proposto *ex officio* di far iniziare questa sezione con il testo del can. 224 del CIC. In connessione con tale proposta si è considerata, come è ovvio, la questione riguardante l'omissione del can. 99 in cui, oltre al richiamo ad altri canoni del CICO « qui laicos respiciunt », si fa obbligo al

diritto particolare di stabilire norme più dettagliate circa i laici. Il gruppo di studio, dopo un relativo dibattito, ha concordato sul fatto che niente vieta, che i vescovi delle singole Chiese *sui iuris*, qualora lo vogliano, possano emanare delle norme riguardanti i laici, aggiuntive a quelle stabilite dal diritto comune, ma che non vi è ragione di obbligarli a fare ciò.

Si è accettato senz'altro il can. 224 del CIC, tuttavia non lo si è collocato al primo posto di questa sezione, bensì dopo il can. 88, perché il gruppo di studio ritiene necessario che questa sezione inizi con l'attuale can. 88 in considerazione di quanto è stato esposto sopra circa le tre « definizioni » di « clericus », « religiosus » e « laicus » e la non accettazione del can. 207 del CIC.

Can. 88

Nomine laicorum in hoc codice intelliguntur christifideles qui, vitae saecularis consortes, missionem Ecclesiae participant salvificam cuius in muneribus exercendis propriam habent partem neque ordine sacro insigniti neque statui monastico vel religioso adscripti.

Proposte:

1) Un Organo di consultazione ha giudicato che « l'espressione *vitae saecularis consortes* è pleonastica perché essa vuole semplicemente escludere chierici e religiosi, oppure ha un contenuto proprio, e in questo caso è errata, poiché il laico può esercitare la sua funzione anche nella Chiesa » e pertanto lo stesso Organo ha suggerito di « rifarsi alla *Lumen gentium* n. 31 o ispirarsi ai cann. 204-205* del Codice latino ».

Si accetta di sostituire l'espressione « vitae saecularis consortes », con le parole proprie della « Lumen gentium » n. 31: « quibus indoles saecularis propria ac peculiaris est quique in saeculo viventes... » etc.

2) Un Organo di consultazione ha proposto come testo del canone il primo capoverso del n. 31 della « Lumen gentium » invertito però, cioè asserendo alla fine, e non all'inizio, che i laici non hanno ordini sacri e non appartengono allo stato religioso.

La proposta non è stata sostenuta da nessuno nel gruppo di studio; anzi si può notare che l'inversione del testo conciliare non lo arricchisce e che quanto sta nel secondo capoverso dello stesso numero della « Lumen gentium » e che è specifico dei laici, non appare affatto nel canone proposto. Si è rilevato infine che la stessa parola « christifideles » implica il battesimo e i suoi effetti.

3) L'espressione « neque ordine sacro insigniti neque statui monastico vel religioso ascripti » si inserisca subito dopo « vitae saecularis consortes »(1).

Non si accetta.

---

* L'Organo di consultazione si riferiva ancora agli schemi del Codice latino dove i canoni citati sopra avevano le cifre 201-202. Nella presente relazione, in simili casi, ci si riferisce direttamente, per facilità del lettore, alla numerazione del CIC promulgato nel 1983.

4) Un Organo di consultazione ha osservato che i membri degli Istituti secolari non mutano stato canonico e anché essi rientrano tra i laici, come del resto risulta dal canone. Il problema potrebbe sorgere per i membri delle società di vita comune. Inoltre deve essere chiaro se i religiosi non chierici vengono dappertutto nei canoni sotto « laici ».

A questo organo si è risposto con quanto è stato riferito sopra circa il can. 207 del CIC, che non è stato accettato per il Codice orientale. Per ciò che riguarda i membri non sacerdoti e non diaconi delle « Societates vitae communis ad instar religiosorum » di cui nello schema « De monachis... », canoni 133-140 (cfr. *Nuntia* 11 pp. 48-51;*Nuntia* 16, pp. 101-105), si osserva che essi giuridicamente sono ritenuti laici, dato che non hanno i « voti religiosi ». Questo punto diventa ancor più chiaro con l'omettere le parole « monastico vel », perché superflue, e con il parlare solo dello « stato religioso » a cui appartengono monaci e membri degli Ordini e delle Congregazioni.

5) Dopo la parola « consortes » si inserisca la clausola « vi baptismi et confirmationis » per sottolineare la « origo dignitatis laicorum »(1).

Non si accetta, e si nota che ciò è vero per ogni « christifidelis ».

6) Il testo sia: « Nomine... christifideles qui, neque ordine sacro insigniti neque statui monastico vel religioso ascripti, missionem tamen participant Ecclesiae, ad normam canonum qui sequuntur »(1).

Non si accetta.

Nel testo del canone come emendato dal gruppo di studio sono state omesse ancora le parole « salvificam cuius in muneribus exercendis propriam habent partem » considerate superflue. Il canone approvato da tutti, è il seguente:

Nomine laicorum in hoc codice intelliguntur christifideles quibus indoles saecularis propria ac peculiaris est, quique in saeculo viventes missionem Ecclesiae participant, neque ordine sacro insigniti neque statui religioso adscripti.

Can. 88 bis

Christifideles laici, praeter eas obligationes et iura, quae cunctis christifidelibus sunt communia et ea quae in aliis canonibus statuuntur, obligationibus tenentur et iuribus gaudent quae in canonibus huius tituli recensentur.

Si veda sopra circa l'inserimento di questo canone, mutuato testualmente dal CIC (can. 224), in sostituzione del can. 99.

Can. 89

Laicorum praeprimis est, ex vocatione propria, res temporales gerendo Regnum Dei quaerere, ideoque in vita privata, familiari, sociali atque politica

testes Christo esse ac ipsum aliis manifestare, leges iustas in societate propugnare, atque fide, spe et caritate fulgentes, fermenti instar, ad mundi sanctificationem conferre.

Proposte:

1) Il canone si potrebbe omettere (1).

Il gruppo di studio ha valutata attentamente questa proposta insieme con quella messa sul tappeto dalla Segreteria, di adottare cioè nel caso il can. 225 del CIC, il quale, seppure parzialmente, nel suo § 2, contiene prescrizioni corrispondenti: « Hoc etiam peculiari adstringuntur officio, unusquisque quidem secundum propriam condicionem, ut rerum temporalium ordinem spiritu evangelico inbuant atque perficiant, et ita specialiter in iisdem rebus gerendis atque in muneribus saecularibus exercendis Christi testimonium reddant ».

Tuttavia il gruppo di studio ha ritenuto il canone dello schema, considerandolo un necessario complemento del canone 88 ed inoltre, nella sua formulazione, veramente corrispondente al testo conciliare della « Lumen gentium » n. 31. Al riguardo conviene notare che il summenzionato Organo di consultazione che ha proposto di ridurre questa sezione a soli quattro canoni, ha incluso tra questi il can. 89. Inoltre si nota che un altro Organo ha dato un *placet* particolare al canone scrivendo che in esso i compiti del laico « sono elencati in modo netto e preciso come noi non conosciamo in alcun altro testo giuridico della Chiesa ».

2) La prima parte è riportata dalla « Lumen gentium » n. 31, ma mutilata. Si suggerisce, per ragioni di chiarezza, che venga riportata integralmente, cioè inclusa la clausola « et secundum Deum ordinando » che segue la parola « gerendo » (1).

Si accetta.

3) la « vita privata » si oppone alla « pubblica » non alla « familiaris ». Sarebbe meglio dire: « ideoque in vita privata et pubblica, familiari et politico-sociali » (1).

Si accetta, scrivendo « in vita privata et pubblica, familiari et sociali » perché questa espressione è più vicina al testo del n. 31 della « Lumen gentium » (« in ordinariis vitae familiaris et socialis conditionibus »).

4) La formulazione « leges iustas in societate propugnare » è molto riduttiva. Si cambi con « omnia ad iustitiae normas in societate conformare » (1).

Il gruppo di studio ha lasciato il testo immutato, tuttavia la Segreteria vi ha apposto una nota « ad ulteriore studio ».

5) Si aggiunga un nuovo canone nel seguente testo preso dalla « Lumen gentium » n. 3: « Laici, sicut et omnes christifideles, ius habent ex spiritualibus Ecclesiae bonis, verbi Dei praesertim et sacramentorum adiumenta a sacris

Pastoribus abundanter accipiendi, hisque necessitates et optata sua ea libertate et fiducia, quae filios Dei et fratres in Christo decet, patefaciant » (1).

La proposta è stata accettata con l'inserzione negli schemi del CICO della summenzionata sezione « De christifidelibus eorumque omnium obligationibus ac iuribus » nel quale figura il can. 8 §2, - preso dal progetto della « Lex Ecclesiae fundamentalis » ora can. 214 del CIC –, ove si provvede a sufficienza al riguardo.

6) Il testo del canone sia il seguente per essere « teologicamente più completo » (1).

« Christifideles laici, ex vocatione propria utpote vitae saecularis consortes, praeprimis tenentur res temporales gerendo et secundum Deum ordinando, Regnum Dei quaerere; ideoque in vita privata, familiari, sociali atque politica suum proprium munus exerceant, spiritu evangelico ducti, ut testes sint Christi ac ipsum aliis manifestent; in societate iustitiam et pacem propugnare debent, atque fide, spe et caritate fulgentes, fermenti instar, ad mundi sanctificationem conferre ».

Il testo non è stato sostenuto da alcuno nel gruppo di studio. Con ciò si è giudicato ben fatto l'operato dei *Coetus* precedenti che hanno formulato il canone tenendo presente un'ampia gamma di considerazioni.

Il canone come emendato nel gruppo di studio è il seguente:

Laicorum praeprimis est, ex vocatione propria, res temporales gerendo et secundum Deum ordinando Regnum Dei quaerere, ideoque in vita privata et publica, familiari et politico-sociali testes Christo esse ac ipsum aliis manifestare, leges iustas in societate propugnare, atque fide, spe et caritate fulgentes, fermenti instar, ad mundi sanctificationem conferre.

Can. 90

In rebus civitatis terrenae, ius est laicis ut ipsis agnoscatur responsabilitas personalis ac libertas, quae omnibus civibus competit, iuxta eorum conscientiam doctrina Ecclesiae recte formatam.

Solo un Organo di consultazione ha fatto osservazioni a questo canone. Questo Organo però ha trasmesso due voti. Nel primo voto si è proposto di omettere il canone, insieme con quelli che seguono fino al can. 99 incluso, come è già stato notato sopra. Nel secondo voto invece si è suggerito di aggiungere al canone un nuovo paragrafo relativo alla « salvaguardia della responsabilità e della libertà dei laici nello svolgere i loro diritti e doveri nella Chiesa, come suoi membri ». Il testo proposto per questo paragrafo è preso quasi alla lettera dal n. 37 della « Lumen gentium » e suona così: « Auctoritas Ecclesiae christifidelium laicorum dignitatem et responsabilitatem in Ecclesia agnoscat et promoveat; libenter eorum prudenti consilio utatur » etc..

Il gruppo di studio ha ritenuto il canone, perché esso costituisce, per lo meno, un importante « guideline » per lo « ius particulare » non solo delle Chiese *suis iuris* nel suo complesso, ma anche delle singole eparchie. Per quanto riguarda la proposta di aggiungere al testo del canone il surriferito § 2, non è stata sostenuta da alcuno nel gruppo di studio, per l'ovvia ragione che il dettato di esso esula dallo schema « De laicis» e tratta degli obblighi della «auctoritas ecclesiastica » (la « Lumen gentium » ha qui « sacri Pastores »).

Il testo del canone, tuttavia, è stato sostituito con quello del can. 227 del CIC, perché esso, a giudizio del gruppo di studio, è meglio formulato e più completo. Il testo del canone quindi è il seguente:

Ius est christifidelibus laicis, ut ipsis agnoscatur ea in rebus civitatis terrenae libertas, quae omnibus civibus competit; eadem tamen libertate utentes, curent ut suae actiones spiritu evangelico imbuantur, et ad doctrinam attendant ab Ecclesiae magisterio propositam caventes tamen ne in quaestionibus opinabilibus propriam sententiam uti doctrinam Ecclesiae proponant.

Can. 91

§ 1. Ipsius baptismi ratione laici ius et obligationem habent ut actuose in celebrationibus liturgicis participent.

§ 2. Firmo canone NN de iure et obligatione proprium ritum ubicumque observandi, laici ipso iure facultate etiam gaudent ut actuose in celebrationibus liturgicis cuiuscumque ritus participent iuxta normas liturgicas a legitima auctoritate adprobatas.

§ 3. Ubi Ecclesiae necessitas aut vera utilitas id suadeat, possunt etiam, deficientibus sacris ministris, quaedam eorum functiones supplere ad normas iuris aut ex consensu Hierarchae loci.

Proposte:

1) Il canone si ometta o almeno venga trasferito alla sezione « De cultu divino » (1).

Non si accetta. Comparando questo canone con i cann. 230 e 215 del CIC, l'ultimo dei quali è stato recepito con la numerazione di can. 8 riportato sopra, a pag. 9, il gruppo di studio si è convinto della necessità di ritenere il canone perché i §§ 2 e 3 contengono prescrizioni relative ai soli laici.

2) Si ometta il § 1 perché è un « enoncé théologique dont le contenu canonique se trouve dans le § 2 » (1).

Non si accetta, però dopo un assai lungo dibattito in cui ha prevalso l'opinione che il § 1 deve essere ritenuto perché afferma il diritto e il conseguente obbligo dei laici di poter svolgere dei compiti nelle celebrazioni liturgiche, che fin'ora sono riservate ai soli chierici. Tuttavia, va notato che nei futuri

lavori della Commissione si dovrà probabilmente tornare su questo punto per una necessaria concordanza tra i vari schemi del CICO.

3) Al § 1 si aggiunga alla fine la clausola « iuxta normas a legitima auctoritate adprobatas », e con questo si può omettere il § 2 (1).

Non si accetta, perché il § 2 afferma una « facultas ipso iure » concessa che non può essere condizionata da norme emanate dalle autorità delle singole Chiese *sui iuris*.

4) Nel § 3 un Organo di consultazione ha osservato: « va cambiata la congiunzione *aut* nell'espressione *ad normam iuris aut ex consensu Hierarchae*, perché sembra operare una scelta tra diritto e consenso, mentre bisogna evitare che il Gerarca vada contro il diritto. Si potrebbe ovviarvi mettendo un *et* o togliendo *ex consensu Hierarchae ad normam iuris*. Inoltre, il verbo *supplere* è equivoco. Si potrebbe dire *quaedam eorum functiones eis committi possunt* ». Un altro Organo di consultazione vuole soppresse le parole « aut ex consensu Hierarchae loci » perché « si les normes ne sont pas claires en cette matière le *consensus Hierarchae loci* finirait par ouvrir la porte à beaucoup d'abus! »

Si accetta, scrivendo alla fine del § 3: « quaedam eorum functiones committi ad normam iuris ».

5) Un Organo di consultazione ha proposto due nuovi testi per i §§ 1 e 3. Siffatta proposta non è stata sostenuta da alcuno nel gruppo di studio. Il primo di questi due testi, ispirato alla Costituzione « Sacrosanctum Concilium » n. 14, è una esortazione a tutti coloro che hanno la *cura animarum*, ed esula da questa sezione; il secondo invece scende in particolari che i *Coetus* precedenti volevano opportunamente evitare, ed è giuridicamente impreciso: « Ubi Ecclesiae necessitas aut vera utilitas id suadeat, possunt etiam deficientibus sacris ministris, communitatem christianam adunare, praesidere celebrationibus non stricte liturgicis nonnisi fidelibus Evangelium praedicare ad normas iuris aut de consensu Hierarchae loci ».

In conclusione il canone è rimasto immutato per quanto si riferisce ai suoi §§ 1 e 2, mentre il § 3 è stato emendato ed ora è del seguente tenore:

Ubi Ecclesiae necessitas aut vera utilitas id suadeat, possunt etiam, deficientibus sacris ministris, quaedam eorum functiones ipsis committi ad normam iuris.

Can. 92

Praeter catecheticam instructionem, inde ab infantia habendam, laici obligatione tenentur et iure gaudent acquirendi cognitionem, uniuscuiusque capacitati et conditioni aptatam, doctrinae a Christo revelatae quam tota Ecclesia profitetur et quae a Conciliis Oecumenicis, a Summis Pontificibus, et a propriae Ecclesiae Hierarchis traditur, non solum ut secundum eiusdem doc-

trinam vivere valeant sed etiam ut ipsi eam enuntiare atque, si opus sit, defendere possint.

Proposte:

1) Il canone si ometta (1) o si trasferisca alla sezione « De Magisterio » (1).

Non si accetta, perché il canone tratta degli obblighi e dei diritti che riguardano direttamente i laici.

2) La frase « et quae a Conciliis Oecumenicis, a Summis Pontificibus, et a propriae Ecclesiae Hierarchis traditur » si ometta (1).

Nel gruppo di studio questa proposta non è stata sostenuta, tuttavia va notato che in un gruppo di studio successivo quello « De coordinatione », quanto qui proposto è stato accettato, per motivi di concordanza con i canoni « De Magisterio Ecclesiastico » (canone 15 quater - 15 sexies: cfr. *Nuntia* 17, pp. 19-20).

Ex officio è stato proposto, da parte della Segreteria, di fondere insieme i canoni 92 e 94. Per quanto riguarda più propriamente il testo del nuovo canone, la stessa Segreteria, ha proposto di ritenere, per il primo paragrafo di esso, il testo del can. 92 dello schema stesso, perché contiene dimensioni più comprensibili e congeniali per l'Oriente, mentre, per i paragrafi secondo e terzo, di accogliere la formulazione del can. 229 del CIC, perché sembra migliore e più completa.

Questa proposta è stata accettata dal gruppo di studio, dopo un relativo dibattito. Pertanto il testo del can. 92 è ora il seguente:

§ 1. *Praeter catecheticam instructionem inde ab infantia habendam, laici obligatione tenentur et iure gaudent acquirendi cognitionem, uniuscuiusque capacitati et conditioni aptatam, doctrinae a Christo revelatae quam tota Ecclesia profitetur et quae a Conciliis Oecumenicis, a Summis Pontificibus, et a propriae Ecclesiae Hierarchis traditur, non solum ut secundum eiusdem doctrinam vivere valeant, sed etiam ut ipsi eam enuntiare atque, si opus sit, defendere possint.*

§ 2. *Iure quoque gaudent pleniorem illam in scientiis sacris acquirendi cognitionem, quae in ecclesiasticis universitatibus facultatibusve aut in institutis scientiarum religiosaram traduntur, ibidem lectiones frequentando et gradus academicos consequendo.*

§ 3. *Item, servatis praescriptis quoad idoneitatem requisitam statutis, habiles sunt ad mandatum docendi scientias sacras a legitima auctoritate ecclesiastica recipiendum.*

Can. 93

Patrimonio liturgico, spirituali, theologico ac disciplinari propriae Ecclesiae laici sedulo studeant ita tamen ut mutua benevolentia ac aestimatio atque unitas actionis inter laicos diversorum rituum foveatur ac varietas rituum ne-

dum noceat bono communi societatis in qua vivunt sed ad idem bonum in dies magis conducat.

Proposte:

1) Il canone si ometta (1) o si trasferisca tra i canoni « De ritibus » (1).

Il gruppo di studio ha concordato di ritenere il canone perché lo ha giudicato un complemento del rispettivo canone « De ritibus » (cf. *Nuntia* 19, can. 21: « Orientalium Ecclesiarum fideles proprium ritum ubicumque observare debent...» etc.), lasciando tuttavia al *Coetus* che dovrà rivedere i canoni « De ritibus» di coordinare i due canoni.

2) Le parole « diversorum rituum » si sostituiscano con « diversarum Ecclesiarum » (1).

Si accetta, scrivendo « ... inter laicos ad diversas Ecclesias adscriptos ».

3) Il canone inizi nel seguente modo: « Laici obligatione tenentur et iure gaudent patrimonio... propriae Ecclesiae sedulo studere... ».

La proposta non è stata sostenuta da alcuno nel gruppo di studio. Nel succitato canone della sezione « De ritibus » del resto si provvede riguardo all'obbligo dei laici di rimanere fedeli al proprio « ritus ».

4) Si ometta la parola « sed » (1).

Si accetta.

Il canone è ora il seguente:

Patrimonio liturgico, spirituali, theologico ac disciplinari propriae Ecclesiae etiam laici sedulo studeant ita tamen, ut mutua benevolentia ac aestimatio atque unitas actionis inter laicos ad diversas Ecclesias adscriptos foveatur ac varietas rituum nedum noceat bono communi societatis in qua vivunt et ad idem bonum in dies magis conducat.

Can. 94

§ 1. Ius est laicis pleniorem illam in scientiis sacris sibi acquirere cognitionem quae in Universitatibus ceterisque ecclesiasticis Institutis superioris instructionis traditur et ibique gradus academicos consequi.

§ 2. Item, servatis praescriptis quoad idoneitatem requisitam statutis, habiles sunt qui missionem docendi doctrinam christianam necnon scientias sacras a legitima auctoritate recipiant.

Il canone è stato incorporato nel can. 92 come §§ 2 e 3 di esso. Si veda ivi. Pertanto in questo luogo esso è omesso.

Can. 95

§ 1. Generali obligatione tenentur laici, sive singuli sive in associationibus coniuncti, adlaborandi ut divinum salutis nuntium ad universos homines omnium temporum et ubique terrarum magis magisque pertingat; quae obli-

gatio eo vel magis eos urget iis in adiunctis in quibus nonnisi per ipsos Evangelium audire et Christum cognoscere homines possunt.

§ 2. Praeterea, ii qui habiles sunt vocari possunt ut diversis modis cum apostolatu Hierarchiae immediate cooperentur.

§ 3. In divino nuntio autem aliis communicando laici prae oculis habeant quod Ecclesia severe prohibet ne quis ad fidem amplectendam cogatur vel artibus importunis inducatur aut alliciatur atque ut illa tantummodo media Ecclesia permittit quae spiritui evangelico contraria non sint.

Un Organo di consultazione ha proposto di sopprimere l'intero canone; uno voleva che esso figurasse tra i canoni « De magisterio ecclesiastico »; un altro Organo si è domandato se il § 2 è proprio necessario in un Codice; un altro Organo ancora voleva soppresso il § 3. Due Organi di consultazione hanno proposto emendamenti redazionali (nel § 3 le parole « atque ut » sarebbero « una inesattezza grammaticale »; al posto di « contraria non sint » si scriva « congruunt »). In un voto si è suggerito per il § 2 un nuovo testo (... « laici habiles sunt ut missionem praedicandi et docendi doctrinam christianam necnon scientias sacras a legittima auctoritate recipiant... ») per salvaguardare la prassi di qualche Chiesa ortodossa in cui i laici ricevono « dal vescovo il mandato apostolico della predicazione nelle chiese durante la celebrazione della liturgia ». Circa questo suggerimento si è risposto, che vi si provvede nello schema « De magisterio ecclesiastico »: ciò si permette solo in « extraordinariis adiunctis » (cf. *Nuntia* 17, p. 26, can. 25 § 4).

La proposta di omissione dei §§ 2 e 3, avanzata da alcuni Organi di consultazione, è stata sostenuta nel gruppo di studio anche *ex officio*, per i seguenti motivi: il § 2 sembra superfluo in un Codice e quanto in esso si afferma è in ogni caso ovvio; circa il § 3 vi si provvede meglio nello schema « De magisterio ecclesiastico »: « severe prohibetur ne quis ad Ecclesiam amplectendam cogatur... » ecc. (cf. *Nuntia* 17, p. 11, can. 5). Sulla base di ciò si è decisa l'omissione di questi due paragrafi.

Per quanto si riferisce al § 1, nel gruppo di studio si è proposto di sostituirlo con il § 1 del can. 255 del CIC. Tuttavia, dal relativo dibattito è emerso che la prima parte di questo paragrafo (fino alla parola « pertingat ») ricalca sostanzialmente il can. 211 del CIC che è già entrato nel Titolo « De christifidelibus eorumque omnium obligationibus et iuribus » (cf. sopra p. 9 can. 7: « Omnes christifideles officium habent et ius allaborandi, ut divinum nuntium ad universos homines... perveniat »); quindi, per questa prima parte, sarebbe sufficiente un rinvio al predetto canone. Tutto considerato, il gruppo di studio ha deciso di ridurre l'intero canone al seguente testo:

Laici, memores obligationis de qua in can. NN (= 211 *CIC*), *sciant eam eo magis urgere iis in adiunctis, in quibus nonnisi per ipsos Evangelium audire et Christum cognoscere homines possunt.*

Can. 96

§ 1. Quamvis laici ius habent incepta apostolica libera electione constituendi et proprio prudenti iudicio regendi hoc tamen ius ita tantummodo in praxim deduci possit ut integrum maneat principium quod Hierarchiae sit eorum apostolatum fovere, principia et subsidia spiritualia praebere eorumdem apostolatus exercitium ad bonum commune Ecclesiae ordinare atque ut doctrina et ordo servetur invigilare.

§ 2. Nullum inceptum apostolicum ecclesiasticum vocetur nisi consensus accesserit legitimae auctoritatis ecclesiasticae.

Proposte:

1) Il canone si ometta (1) o si trasferisca altrove nel CICO (1).

Si *accetta* di omettere l'intero canone, tuttavia non perché il canone sia superfluo, ma per le ragioni esposte nella seguente osservazione:

2) Occorre evitare di presentare la libertà di iniziativa dei laici come una concessione fatta per *transennam* e *in obliquo*. D'altra parte non è sufficiente che i Gerarchi vigilino, ma devono anche poter intervenire. Si propone il seguente testo alternativo « Laici ius habent incepta apostolica libera electione constituendi et proprio prudenti iudicio regendi. Hierarchiae est eorum apostolatum fovere, principia et subsidia spiritualia praebere, atque ut doctrina et ordo serventur invigilare et si id res postulat etiam intervenire auctoritate sua » (1).

Si è accettato in un primo momento.

Successivamente, tuttavia, dopo un'attenta analisi dell'intero canone 96 ed una sua comparazione con il can. 216 del CIC (preso dallo schema « De lege Ecclesiae fundamentali » già inserito dal gruppo di studio nel summenzionato *Titulus primus* del progettato CICO), con il can. 172 § 1 dello schema « De constitutione hierarchica Ecclesiarum orientalium » (cfr. *Nuntia* 19 p. 58) e infine con il can. 105 del presente schema (cfr. infra), il gruppo di studio ha deciso di omettere il canone in oggetto perché « alibi provisum » a sufficienza.

Infatti, per quanto riguarda la prima parte del § 1 e tutto il § 2 si è riconosciuto che è sufficiente il can. 216 del CIC recepito nel progetto del CICO, come detto sopra, in cui si afferma *in recto* il diritto di tutti i « christifideles » riguardante gli « incepta apostolica ». Circa quanto è previsto nella seconda parte del § 1 si è ritenuto sufficiente il can. 172 dello schema « De constitutione hierarchica Ecclesiarum Orientalium » (« curet Episcopus ut omnia incepta... ad concordem

redigantur actionem ») e il can. 105 dello schema qui in esame (« quaelibet consociatio subest vigilantiae auctoritatis ecclesiasticae etc. »).

Con l'omissione del canone sono cadute da sè le osservazioni di altri tre Organi di consultazione: a) « il testo non soddisfa, perché è molto confuso »; b) scrivere « laicorum incepta apostolica ita tantummodo in praxim deduci possint ut integrum »; c) « la soumission à l'Ordinaire du lieu est trop atténuée ».

3) Si aggiunga un paragrafo del seguente tenore: « In eparchiis, in quantum fieri potest, habeantur consilia, operam apostolicam Ecclesiae, sive in campo evangelizationis et sanctificationis sive in campo caritativo sociali et diversis aliis, adiuvent, cooperantibus convenienter clericis et religiosis et laicis».

Il testo proposto non è stato sostenuto da alcuno nel gruppo di studio. Infatti esso, ovviamente, non riguarda i laici bensì il vescovo eparchiale e a ciò si provvede meglio in vari canoni dello schema « De constitutione hierarchica Ecclesiarum orientalium » e anche nel can. 97 § 1 dello schema qui in esame.

4) Sarebbe necessario che il CICO dicesse una parola sulla santità della vita matrimoniale, e sui relativi doveri degli sposati. Lo fa per i « clerici coniugati » (can. 59-60) e non dice nulla per i laici quando la stragrande maggioranza dei cristiani è chiamata alla santità nella vita coniugale e mediante essa. Non si dimentichi: « Familia christiana tum praesentes virtutes Regni Dei tum spem vitae beatae alta voce proclamat » LG, n. 35 (1).

Si accetta, inserendo negli schemi un can. 96 bis, il cui testo è stato mutuato dal can. 226 del CIC di cui costituisce il § 1. Per quanto riguarda invece il § 2 dello stesso canone, si nota che a ciò si provvede altrove nel progetto del CICO e precisamente nel can. 44 § 1 dello schema « De evangelizatione gentium, magisterio ecclesiastico et oecumenismo» (cfr. *Nuntia* 17, p. 36: § 1: « Cura prolis educandae imprimis spectat ad parentes... ») e nel can. 179 dello schema « De cultu divino et praesertim de sacramentis » (cfr. *Nuntia* 15, p. 88: « Parentes gravissimum officium et ius primarium habent prolis educationem... curandi »). Il can. 96 bis è il seguente :

Qui in statu coniugali vivunt, iuxta propriam vocationem, peculiari officio tenentur per matrimonium et familiam ad aedificationem populi Dei allaborandi.

Can. 97

§ 1. Habiles sunt laici, debita scientia, experientia *et honestate* praestantes, ut tamquam periti aut consultores ab auctoritatibus ecclesiasticis audiantur sive singuli sive ut sodales variorum consiliorum et conventuum, ut paroecialium, eparchialium, patriarchalium.

§ 2. Praeterquam ad munera ecclesiastica ad quae laici a iure communi admittuntur ipsi vera aptitudine gaudent ut a Hierarchis ad alia quoque mu-

nera adsumantur, iis exceptis quae ordinem sacrum requirunt vel quae a iure particulari singularum Ecclesiarum laicis expresse vetantur.

§ 3. Quoad muneris ecclesiastici exercitium laici plene subduntur superiori ecclesiasticae moderationi.

Oltre ai soliti due Organi di consultazione che hanno proposto l'omissione del canone o almeno il suo trasferimento ad altre parti del CICO, due altri hanno inviato delle osservazioni: di essi, uno ha suggerito di omettere l'inciso del § 2 « vera aptitudine gaudent », l'altro, invece, si è fatto tramite di un voto in cui si chiedeva di aggiungere alla fine del § 2 il seguente testo: « inter munera ecclesiastica ad quae laici admitti possunt enumeranda sunt promotio et coordinatio activitatum pastoralium, administratio bonorum ecclesiasticorum necnon eorum votum consultivum, secundum modum determinatum a iure particulari, exprimendum, in electione episcoporum et in nominatione parochorum ».

Benché questa ultima proposta fosse corredata da una documentazione riguardante il « votum consultivum » di cui nel testo proposto, essa non è stata sostenuta da alcuno nel gruppo di studio. Si nota per di più che nello schema « De constitutione hierarchica Ecclesiarum orientalium » si provvede al riguardo in modo appropriato (*Nuntia* 20, can. 33 § 3: nessuna ingerenza nell'elezione dei Patriarchi è permessa a coloro che non sono vescovi; can. 150 § 1: i laici possono essere consultati « secreto et singillatim » circa i candidati all'Episcopato; can. 256 § 2: i laici possono essere consultati se « sapientia praestantes » circa la nomina dei parroci).

Il gruppo di studio ha confermato il canone, ritenendolo conveniente per il CICO e lo ha lasciato immutato con l'eccezione della parola « virtute », che è stata sostituita con il termine « honestate » contraddistinto nel testo riferito sopra, con il corsivo. Questo emendamento è stato apportato per non creare inutili diversità con il testo del CIC can. 228 § 2 (che appunto scrive « honesate »).

Can. 98

Si permanenter aut etiam pro tempore speciali Ecclesiae servitio laici addicuntur, obligatione tenentur ut aptam acquirant formationem ad munus suum debite implendum requisitam, atque hoc munus conscie, impense et diligenter adimpleant; ius habent ad honestam remunerationem eorum condicioni aptatam, qua decenter, servatis quoque iuris civilis praescriptis, necessitatibus propriis ac familiae providere valeant, itemque ius ut suae praevidentiae ac praecaventiae sociali ad adsistentiam sanitariam quam dicunt debite provideantur.

Proposte:

1) Il canone si ometta (1) o venga trasferito in altra sezione degli schemi (1).

Non si accetta, e si nota inoltre che un Organo di consultazione dà un particolare *placet* perché il canone è stato inserito negli schemi (esso proviene dallo schema del 1977 formulato dalla Commissione per la Revisione del Codice della Chiesa latina: « De populo Dei » can. 530).

2) Un Organo ha trasmesso un voto in cui si propone che il testo del canone venga un pò allegerito, nella sua seconda parte..: « ius habent ad honestam remunerationem et ad adsistentiam socialem iuxta principia iustitiae socialis, servatis quoque iuris civilis praescriptis ».

Non si accetta. Il gruppo di studio ha adottato invece per intero il testo del can. 231 del CIC.

3) Si sopprima la clausola « servatis quoque iuris civilis praescriptis » per evitare « éventuellement beaucoup d'inconvénients et de problémes » (1).

Non si accetta, perché oggi non è possibile prescindere dal diritto civile in materia e perché in genere è proprio l'inosservanza di questo diritto che conduce alla violazione dei diritti umani riconosciuti a tutti.

4) « L'excès de détails pourrait créer des complications. Remplacer la seconde partie du canon par *ius habent ad remunerationem quam determinant praescripta iuris civilis et illo deficiente, ad honestam remunerationem* » (1).

Non si accetta. La « honesta remuneratio » evidentemente ha precedenza assoluta nella Chiesa, e il diritto civile deve essere conforme ad essa.

Il canone accettato dal gruppo di studio nella formulazione del can. 231 CIC è il seguente:

§ 1. *Laici, qui permanenter aut ad tempus speciali Ecclesiae servitio addicuntur, obligatione tenentur ut aptam acquirant formationem ad munus suum debite implendum requisitam, atque hoc munus conscie, impense et diligenter adimpleant.*

§ 2. *Ipsi ius habent ad honestam remunerationem suae condicioni aptatam, qua decenter, servatis quoque iuris civilis praescriptis, necessitatibus propriis ac familiae providere valeant; itemque iis ius competit ut ipsorum praevidentiae et securitati sociali et assistentiae sanitariae, quam dicunt, debite prospiciatur.*

Can. 99

Praeter praescripta generalia huius tituli necnon alios canones in hoc codice contentos qui laicos respiciunt, in iure singularum Ecclesiarum normae magis particulares de laicorum iuribus et obligationibus statuantur.

Il canone è stato omesso *in loco*. Esso è stato sostituito con il can. 88 bis e si veda sopra in proposito.

TITULUS XII
DE CHRISTIFIDELIUM CONSOCIATIONIBUS

Come osservazione di carattere generale all'intero « titulus » due Organi di consultazione hanno presentato *verbatim* lo stesso voto del seguente tenore:

« Il presente *titulus* espone per sommi capi le linee della nuova legislazione canonica riguardante le *consociationes* dei fedeli *sive clerici sive laici*, ma non sembra riflettere o presentare integralmente quanto il Concilio Vaticano II ha stabilito in merito alle associazioni dei laici. Il citato Decr. *Apostolicam actuositatem* afferma: *Debita cum auctoritate acclesiastica relatione servata, ius est laicis consociationes condere et moderari conditisque nomen dare* (AA, 19; cfr. anche AA, 24). Con tale dichiarazione di grande rilievo il Concilio riconosce ai laici, senza alcuna ambiguità, *il diritto vero e proprio di associazione con finalità ecclesiali*, diritto che non emana da una *concessione* della Gerarchia ma è fondato sullo *statuto battesimale* del laico cristiano. Naturalmente l'esercizio di tale diritto, per essere legittimo, dovrà rispettare i fini, l'attività pastorale e la struttura gerarchica della Chiesa stessa.

In *Apostolicam actuositatem* troviamo tipificati *tre modelli* di aggregazioni, associazioni, gruppi o movimenti laicali:

1) I *liberi coetus in quos* (laici) *se congregare statuerunt* » (AA, N. 18). Sono associazioni libere, aggregazioni non riconosciute dalla Gerarchia, ma che si devono ritenere come legittime iniziative apostoliche nella Chiesa; *in Ecclesia incepta apostolica* (AA, n. 24);

2) Le aggregazioni *explicite agnitae* (cfr. AA., n. 24) sono associazioni che, pur avendo come le precedenti uno statuto di libertà proprio, chiedono ed ottengono uno speciale riconoscimento dall'autorità ecclesiastica: sono quindi associazioni riconosciute;

3) le aggregazioni *electae et particulari modo promotae in quibus* (*ecclesiastica auctoritas*) *specialem assumit responsabilitatem* (AA, n. 24) sono quelle associazioni scelte e promosse dalla Gerarchia in vista della funzione che esse possono svolgere *propter exigentias boni communis Ecclesiae*.

a) È evidente che le associazioni libere, *liberi coetus*, potranno agire *nella Chiesa* a condizione che esse siano fedeli ai valori ecclesiali e mantengano la *debita relatio* con l'Autorità. Come nota il Decreto citato: *Varios quidem modos relationum ad Hierarchiam apostolatus laicorum admittit secundum varias eiusdem apostolatus formas et obiecta. Plurima enim inveniuntur in Ecclesia incepta apostolica quae laicorum libera electione constituuntur et eorum prudenti iudicio reguntur. Huiusmodi inceptis in quibusdam adiunctis missio Ecclesiae melius impleri potest...* ».

Sulla necessità di tale relazione non vi è alcun dubbio: *laicorum apostolatus... recto ordine insertus esse debet in apostolatum totius Ecclesiae; immo coniunctio cum eis*

quos Spiritus Sanctus posuit regere Ecclesiam Dei ...elementum essentiale apostolatus christiani est » (AA, n. 23). Per quanto poi concerne la *debita relatio* perché questa venga attuata, è necessario che l'autorità (diocesana o la Conferenza Episcopale) sappia dell'esistenza di questi *coetus*; fornisca loro *principia et subsidia spiritualia* (AA, n. 24); promuova tra di essi la *necessaria... cooperatio* (AA, n. 23) nell'apostolato locale *salva uniuscuiusque indole propria et autonomia* (AA, n. 26) e vigili *ut doctrina et ordo serventur* (AA, n. 24).

Le associazioni *explicite agnitae* come quelle *particulari modo promotae* dovranno rispettare i requisiti di ordine sostanziale e formale stabiliti nello Schema circa le *consociationes publicae* (Can. 101 e seguenti del presente *Titulus*).

Molto importanti si rivelano *i criteri* per *il discernimento* - da parte dell'Autorità ecclesiastica - dell'*ecclesialità* di queste aggregazioni, soprattutto dei *liberi coetus*, come l'ortodossia dottrinale, la coerente vita cristiana, la comunione con il Vescovo, le attività conformi alle finalità della Chiesa, lo spirito di collaborazione nel pluralismo associativo, ecc.

b) Un secondo punto di attualità nella realtà ecclesiale di oggi è rappresentato dalla *presenza di quegli organismi cattolici a carattere internazionale*, conosciuti sotto il nome di *Organisations Internationales Catholiques*. Trattandosi di gruppi esistenti non solo nei Paesi di rito latino, ma anche in quelli di rito orientale, sarebbe utile che nel CICO si riaffermasse il principio che riserva *il giudizio sulla ecclesialità di tali gruppi* alla S. Sede e che proibisce ai movimenti internazionali di laici l'uso indiscriminato della denominazione *cattolica*. *Nullum... inceptum* - dice il Concilio - *nomen catholicum sibi vindicet nisi consensus accesserit legitimae auctoritatis ecclesiasticae* (AA, n. 24). Orientatrici, al riguardo, sono le disposizioni del Pontificio Consilio per i Laici. Cfr. *Acta Consilii de Laicis, Directorium respiciens normas quibus Instituta Internationalia Catholica definiuntur*, AAS. LXIII (1971) pp. 948-956 ».

Questo voto è riportato qui così come è stato proposto dai due suddetti Organi di consultazione, per ogni utilità delle Chiese orientali, soprattutto se tengono presente che il loro diritto particolare, riguardante le associazioni che non sono *publicae*, trova un preciso riferimento nel § 2 del can. 101 dello schema.

Il voto è stato oggetto di un approfondito studio, il quale ha tuttavia portato il gruppo di studio alla decisione di confermare la linea a cui si sono attenuti i *Coetus studiorum* precedenti nella formulazione dei canoni di questo *Titulus*, circoscrivendolo alla trattazione delle « Consociationes publicae » e demandando al diritto particolare l'emanazione di norme riguardanti altre specie di associazioni, che i « christifideles », chierici o laici, possono liberamente istituire secondo i principi del Concilio Vaticano II e il can. 215 del CIC inserito nel *Titulus I* del progetto del CICO (can. 8 di cui si veda sopra). Trattandosi, infatti, di un Codice comune a tutte le Chiese *sui iuris* orientali, il gruppo di

studio, nel rispetto del principio di « sussidiarietà », ha ritenuto buona la linea adottata, di inserire cioè nel CICO solo quelle norme che riguardano le consociazioni *pubbliche* ai sensi del § 1 del can. 101 dello schema.

Invero la maggiore differenza con il CIC, consistente nel concepire come pubbliche tutte quelle associazioni che sono « erectae » o « per speciale decretum adprobatae » (can. 101 § 2 dello schema), del resto chiaramente messa in rilievo nei *Praenotanda* allo schema (p. 13 « In tanta consociationum huius temporis varietate opportunum videtur numerum earum, quae publicae vocantur ad eas tantummodo contrahi, quae iuridicam personam in Ecclesia habent »), sembra essere stata accettabile a tutti gli altri Organi di consultazione. Si deve però notare che questa posizione è connessa non solo con la sezione « de personis iuridicis » che pure differisce volutamente dal CIC nel non ammettere per l'Oriente la distinzione tra le persone giuridiche « pubbliche » e « private » (cfr. *Nuntia* 18, pp. 11-12 can. 8), ma anche con la sezione « de bonis Ecclesiae temporalibus » nella quale si rimane aderenti allo *ius vigens*, PA can. 234 § 1, collo stabilire che « bona temporalia omnia quae in Ecclesia ad personas iuridicas pertinent sunt bona ecclesiastica »: (*Nuntia* 18, can. 80 § 2). Da ciò risulta evidente che, qualora le Chiese « sui iuris » vogliano introdurre nel loro diritto particolare norme riguardanti le associazioni *private*, queste, ai sensi del can. 101 § 2 dello schema, non potranno essere « erectae » o « adprobatae », ma solo « laudatae » o «commendatae », non saranno persone giuridiche nella Chiesa, ed i loro beni temporali non saranno beni « ecclesiastici », e quindi non saranno soggetti ai canoni del CICO.

Tutto considerato il gruppo di studio ha ritenuto che il surriferito voto e le distinzioni tra i « liberi coetus », aggregazioni « explicite agnitae » o « electae et particulari modo promotae » possono essere utili alla formulazione del diritto particolare di singole Chiese, tuttavia entro i limiti stabiliti con i termini « erectio-adprobatio » per le consociazioni pubbliche e « laudatio-commendato » per quelle private.

Can. 100

In Ecclesia habentur consociationes in quibus christifideles, sive clerici sive laici, communi opera contendunt ad perfectiorem vitam christianam fovendam, aut ad cultum publicum vel doctrinam christianam promovendam, aut ad alia apostolatus opera, seu ad evangelizationis incepta, ad ordinem temporalem spiritu christiano animandum, ad pietatis et caritatis opera exercenda.

Tre Organi di consultazione hanno fatto osservazioni a questo canone. Uno di essi ha suggerito di cambiare l'espressione « in Ecclesia habentur consociationes » con « In Ecclesia instituti possunt consociationes ». Gli altri due hanno proposto, come migliore redazione, il can. 298 § 1 del CIC. Tuttavia

alla fine si è concordato che, dato il can. 8 del *Titulus primus*, un canone così generale ed introduttivo, come il can. 100, non sia necessario e che sarebbe più conveniente invece iniziare questa sezione col dare chiare definizioni delle associazioni « pubbliche » e « private ». Di conseguenza il gruppo di studio ha deciso di omettere il can. 100 e di iniziare il *Titulus XII* con il seguente canone, composto di due paragrafi, il primo dei quali non è altro che il testo immutato del § 2 del can. 101 e il secondo, invece, l'intero can. 102 pure immutato. Su questo si veda al canone seguente.

Can. 101

§ 1. Unius auctoritatis ecclesiasticae competentis est erigere christifidelium consociationes quae sibi proponunt declarationem doctrinae christianae eiusve traditionem nomine Ecclesiae aut cultus publici ordinationem, quaeve alios intendunt fines spirituales quorum persecutio natura sua eidem auctoritati ecclesiasticae reservatur.

§ 2. Consociationes a competente auctoritate ecclesiastica erectae vel ab ipsa per speciale decretum adprobatae sunt personae iuridicae in Ecclesia et vocantur consociationes publicae.

Can. 102

Consociationes quas libera pactione inter se inita christifideles ad fines spirituales constituunt, etiamsi ab auctoritate ecclesiastica laudentur vel commendentur, consociationes privatae vocantur et reguntur tantummodo iure particulari, firmo canone 105.

Non vi sono state osservazioni ai canoni 101 e 102, eccettuati un particolare *placet*, dato da un Organo di consultazione alla distinzione fatta tra associazioni pubbliche e private e la proposta, avanzata da un altro Organo di consultazione, di adottare per il § 1 del can. 101 l'esatta formulazione del can. 301 § 1 del CIC. Questo suggerimento si accetta senz'altro, anche perché già i *Coetus* precedenti non volevano alcuna differenza in materia tra i due Codici. Tuttavia al testo del CIC can. 301 § 1 il gruppo di studio ha ritenuto opportuno premettere la clausola « salvo de cetero canone 8 » (CIC can. 215), già inserito nel *Titulus primus*, per non dover fare viceversa, cioè introdurre nel predetto can. 8 (CIC can. 215) un «firmo canone 101 § 1», dato che questo § 1 è limitativo dello *ius* riconosciuto ai « christifideles » nel can. 8 del *Titulus primus*.

Per le ragioni illustrate al can. 100 il gruppo di studio ha congiunto il § 2 del can. 101 e tutto il can. 102, entrambi nel loro testo immutato, in un unico canone, mentre del § 1 del can. 101 ha formato il can. 101 bis. I due canoni così composti sono i seguenti:

§ 1. (fu § 2 del can. 101) *Consociationes a competente auctoritate ecclesiastica erectae vel ab ipsa per speciale decretum adprobatae, sunt personae iuridicae in Ecclesia et vocantur consociationes publicae.*

§ 2. (fu can. 102) *Consociationes, quas libera pactione inter se inita christifideles ad fines spirituales constituunt, etiamsi ab auctoritate ecclesiastica laudentur vel commendentur, consociationes private vocantur et reguntur tantummodo iure particulari, firmo can. 105.*

Can. 101 bis

Salvo de cetero canone 8 Tituli I, unius auctoritatis ecclesiasticae competentis est erigere christifidelium consociationes, quae sibi proponunt doctrinam christianam nomine Ecclesiae tradere aut cultum publicum promovere, vel quae alios intendant fines, quorum prosecutio natura sua eidem auctoritati ecclesiasticae reservatur.

Can. 102

È incorporato nel can. 101 come § 2.

Can. 103

§ 1. Auctoritas competens ad erigendas vel adprobandas christifidelium consociationes: universales et consociationum publicarum confoederationes internationales, est Sedes Apostolica; consociationes atque confoederationes ad aliquam Ecclesiam sui iuris pertinentes, est Patriarcha vel Superior cuiusque Ecclesiae Auctoritas cum Consilio Hierarcharum; consociationes eparchiales est, pro suo cuiusque territorio, Hierarcha loci non vero Administrator eparchiae vacantis neque Protosyncellus aut Syncellus sine speciali mandato.

§ 2. Nulla sectio consociationis universalis vel regionalis in aliqua eparchia erigi potest, nisi accedat consensus Hierarchae loci scripto datus, qui etiam requiritur pro consociationibus quarum erectio ex privilegio apostolico vel patriarchali aliis ac de quibus in § 1 reservata est.

Proposte:

1) « Sarebbe bene, se questo rientra nella prassi dell'Oriente, prevedere i Terzi Ordini e le Associazioni proprie degli Istituti di vita consacrata e considerare il loro legame cogli Istituti analogamente a quello che è previsto nel Codice latino » (1).

Il gruppo di studio ha ritenuto poco conveniente per l'Oriente includere nel CICO le distinzioni proprie del can. 549 del Motu proprio « Cleri sanctitati » (« Aggregationes ad Monasteria, Tertii Ordines, Confraternitates; Piae Uniones ») e del CIC dell'anno 1917 can. 701, distinzioni che del resto i *Coetus* precedenti avevano già omesso, rimettendo l'intera materia, in virtù dello stesso silenzio del futuro CICO, allo *ius particulare*.

2) Dopo la parola « Patriarcha » si aggiunga «de consensu Synodi Episcoporum » (1).

Si accetta parzialmente, scrivendo, nel testo qui sotto riportato, dopo la parola « Patriarcha, » la clausola « audita Synodo permanenti » il che sembra nel caso sufficiente per salvaguardare la collegialità, pur notando che nello *ius vigens* (CS can. 533) questa clausola non esiste.

3) Si prevedano norme riguardanti le « consociationes interrituales » che si ispirino a quelle proprie dei Seminari interrituali (1).

Si accetta parzialmente, nel testo riportato qui sotto al § 1 n. 3. Le consociazioni « erectae » o « adprobatae » debbono essere persone giuridiche di una determinata Chiesa « suis iuris. Per la « erectio » oppure per la « approbatio » delle associazioni che non sono contemplate nei numeri 1 e 2 del § 1 del testo del canone qui sotto riportato, la sola autorità competente è la Sede Apostolica, la quale determinerà caso per caso a quale Chiesa *sui iuris* appartiene, come « persona iuridica », una determinata associazione.

Ex officio è stata rilevata nel gruppo di studio la difformità di formulazione e di terminologia di questo canone dagli altri canoni del progetto del CICO ed inoltre la necessità di affermare alla fine di esso che il consenso del vescovo eparchiale alla erezione di una casa religiosa comporta anche il consenso per la erezione, nella stessa casa, di una associazione propria dell'Istituto religioso a cui la casa appartiene e ciò per salvaguardare meglio il diritto vigente (PA can. 19 § 2). Pertanto si è proceduto ad una riformulazione del canone la quale, con la collaborazione di tutti i componenti del gruppo di studio, ha avuto come risultato il seguente testo, accettato all'unanimità.

§ 1. *Auctoritas competens ad erigendas vel adprobandas christifidelium consociationes est pro consociationibus earundem confoederationibus:*

1° *eparchialibus, Episcopus eparchialis in suo cuiusque territorio, non vero administrator eparchiae vacantis, iis tamen consociationibus exceptis quarum erectio ex privilegio apostolico vel patriarchali aliis reservata est;*

2° *quae omnibus christifidelibus alicui Ecclesiae adscriptis patent, quaeque sedem principem intra fines territorii eiusdem Ecclesiae habent, Patriarcha audita Synodo permanenti vel Metropolita auditis duobus ordine praecedentiae prioribus Episcopis;*

3° *alius speciei, Sedes Apostolica.*

§ 2. *Ad erectionem sectionis cuiuscumque consociationis non eparchialis, requiritur consensus scripto datus Episcopi eparchialis; consensus tamen ab Episcopo eparchiali praestitus pro erectione domus Instituti religiosi valet etiam ad erigendam in eadem domo vel ecclesia ei adnexa consociationem quae illius Instituti est propria.*

Can. 104

§ 1. Omnes consociationes sua habeant statuta, quibus definiuntur titulus consociationis, finis, sedes, regimen et condiciones ad partem in iisdem ha-

bendam requisitae, quibusque determinantur, attentis patrimonio rituali uniuscuiusque Ecclesiae, temporis et loci necessitate vel utilitate, agendi rationes.

§ 2. Cuiuslibet consociationis publicae statuta, eorumque recognitio vel mutatio, adprobatione indigent auctoritatis ecclesiasticae de qua in canone 103.

Il canone non aveva osservazioni eccettuata la proposta, prontamente accettata, di invertire le parole « titulus consociationis ». Il gruppo di studio ha introdotto ancora le seguenti modifiche redazionali: « uniuscuiusque » si sostituisce con « cuiuscumque », « publicae » si omette e alla fine del § 2 si elimina il rinvio al can. 103, scrivendo in sua vece « quae consociationem ipsam erexit vel adprobavit ». Il canone come riformulato dal gruppo di studio è il seguente:

§ 1. *Omnes consociationes sua habeant statuta, quibus definiuntur consociationis titulus, finis, sedes, regimen et condiciones ad partem in iisdem habendam requisitae, quibusque determinantur, attentis patrimonio rituali cuiuscumque Ecclesiae, temporis et loci necessitate vel utilitate, agendi rationes.*

§ 2. *Cuiuslibet consociationis statuta, eorumque recognitio vel mutatio, adprobatione indigent auctoritatis ecclesiasticae quae consociationem ipsam erexit vel adprobavit.*

Can. 105

§ 1. Omnes consociationes subsunt vigilantiae auctoritatis ecclesiasticae de qua in canone 103 cuius est curare ut in iisdem integritas fidei ac morum servetur, et advigilare ne in disciplinam ecclesiasticam abusus irrepant; subsunt etiam eiusdem auctoritatis regimini secundum praescripta canonum qui sequuntur.

§ 2. Hierarchae loci est invigilare supra omnes consociationes in suo territorio activitatem exercentes et, si casus fert, auctoritatem de qua in canone 103 certiorem facere et insuper ad scandalum vitandum remedia opportuna interim adhibere.

Un solo Organo di consultazione ha suggerito di tralasciare l'ultima parte del § 1 dal « subsunt etiam... » in poi. Si accetta la proposta di omissione perché ciò è del tutto ovvio. Le modifiche redazionali apportate al testo dal gruppo di studio sono le seguenti: « Omnes consociationes subsunt » si sostituisce con « quaelibet consociatio subest »; i due rinvii al can. 103 si eliminano, scrivendo in loro vece « quae ipsas erexit vel adprobavit ». Il canone così emendato è il seguente:

§ 1. *Quaelibet consociatio subest vigilantiae auctoritatis ecclesiasticae quae ipsam erexit vel adprobavit cuius est curare ut in eadem integritas fidei ac morum servetur, et advigilare ne in disciplinam ecclesiasticam abusus irrepant.*

§ 2. *Hierarchae loci est invigilare supra omnes consociationes in suo territorio activitatem exercentes et, si casus fert, auctoritatem quae ipsas erexit vel adprobavit certiorem facere et insuper ad scandalum vitandum remedia opportuna interim adhibere.*

Can. 106

§ 1. In consociationes publicas, etiam plures simul, recipi possunt qui conditiones implent iure et statutis consociationis definitas.

§ 2. Nemo legitime adscriptus a consociatione dimittatur nisi iusta de causa ad normam iuris et staturorum.

Proposte:

1) « Ad § 2: The word *public* should be inserted here also, as it is in paragraph 1. Many private associations are not fully organized with statutes, and need to be able to protect themselves from undesirable members » (1).

Non si accetta. Il § 2 tutela i diritti fondamentali dell'uomo e forma una sicura norma per il diritto particolare che si occuperà delle associazioni private secondo il § 2 del can. 101 riportato sopra.

2) Un Organo di consultazione ha proposto di considerare bene se conviene lasciare cadere la proibizione di accogliere nelle associazioni pubbliche fedeli non cattolici. A questa osservazione va aggiunta quella di un altro Organo di consultazione il quale (invero relativamente al canone seguente) scrive: « There should be separate canon on membership, which should also state whether baptized Eastern non-Catholics can be members of such associations ».

Il gruppo di studio è rimasto « in decisis » del « Coctus specialis » del nov. 1980, come brevemente accennato nei *Praenotanda* allo schema p. 13 e cioè: « si admissio acatholicorum in publicas consociationes non sustinetur, prohibitionem in iure vigenti expressam (CS can. 541 § 1), oecumenismi ratione, non retineri ».

Al riguardo sembra utile delineare brevemente in questo luogo l'operato del predetto « Coetus specialis » circa questo canone. Invero il « Coetus » aveva sul tappeto i canoni « De electionibus », e precisamente il canone sugli « inhabiles suffragium ferendi » (cfr. *Nuntia* 13, p. 23 can. 242) tra i quali venivano menzionati anche gli acattolici, con una clausola salvatoria, riferentesi al canone qui in questione « salvis statutis canonis NN (= can. 106 presente) de consociationibus ».

Risolta la questione preliminare circa la competenza del « Coetus » di occuparsi anche di questa materia pertinente allo schema « De clericis et laicis », il « Coetus specialis » discusse a fondo l'intera problematica nella sessione pomeridiana del 25 novembre 1980, tuttavia senza pervenire in quel giorno ad una decisione al riguardo. La questione venne trasmessa ai giorni successivi circoscritta con le seguenti due mozioni:

1) Utrum § 2 canonis 104 (« Acatholici valide admitti possunt in consociationes si statuta, legitime adprobata, id explicite determinent, iuxta naturam uniuscuiusque consociationis propriam ») omitti debeat?

2) Utrum loco illius prohibitio (« non catholici christifidelium consociationibus publicis adscribi non possunt ») inscribi debeat? *

Sulla questione si è tornati nella sessione antimeridiana del 28 novembre 1980. Alcuni Consultori sostennero la possibilità che negli statuti delle singole associazioni, peraltro « personae iuridicae » di una Ecclesia *sui iuris* cattolica, p.e. a scopi caritativi ed assistenziali, si potesse prevedere l'ammissione di acattolici come membri di esse però salvaguardando la «integritas fidei» di cui al can. 105 dello schema presente. Altri consultori, invece erano contrari, tuttavia non ritenevano necessaria nel CICO un'esplicita proibizione, simile a quella delineata nel secondo quesito riferito sopra. Questo quesito fu sottoposto a votazione per primo, e fu respinto con sei voti contro due. Il primo quesito invece ebbe un *affermative* da parte di cinque consultori e un voto contrario.

3) Si adotti per il CICO il can. 307 del CIC (1).

Si accetta non solo perché il predetto canone presenta una migliore redazione, ma anche perché rispetto al can. 106 presenta un paragrafo in più in cui si specifica che i religiosi, per poter essere membri di associazioni, devono avere il consenso del proprio Superiore.

In concomitanza con ciò si decide pure che il § 2 del can. 106, sulla falsariga del CIC (can. 308), diventi un canone a sé con la numerazione provvisoria di *can.* 106 *ter*, come riportato qui sotto. In connessione con il can. 106 che disciplina le modalità di ammissione in una « consociatio », è stata posta sul tappeto la questione relativa all'opportunità di contemplare nello schema una norma che precluda, in certi casi e in certe circostanze come quelli di scisma o di eresia, tale ammissione oppure imponga l'espulsione di un membro. Evidentemente si è considerata la possibilità di adottare per il CICO il testo del can. 316 del CIC in cui è prevista una tale norma. Dopo un approfondito dibattito circa la questione sollevata, si è concordato di accettare il canone del CIC, però redatto, anziché in due paragrafi, in un testo continuo e formulato in modo tale che in caso di scisma o di eresia la radiazione dalla « consociatio » avvenga « ipso iure ». A questo canone nello schema del CICO è stata attribuita la numerazione di can. *106 bis*.

Il testo dei tre canoni così formulati è ora il seguente:

---

* Cf. anche *Communicationes*, 1984 N. 1, p. 84-85 can. 681.

Can. 106

§ 1. *Membrorum receptio fiat ad normam iuris ac statutorum uniuscuiusque consociationis.*

§ 2. *Eadem persona adscribi potest pluribus consociationibus.*

§ 3. *Sodales institutorum religiosorum possunt consociationibus, ad normam iuris proprii, de consensu sui Superioris nomen dare.*

Can. 106 bis

Qui publice fidem catholicam abiecerit vel a communione ecclesiastica defecerit vel excommunicatione maiore irretitus sit, valide in consociationes recipi nequit; si vero iam legitime adscriptus est ab Hierarcha loci ipso iure dimissus declaretur.

Can. 106 ter

Nemo legitime adscriptus a consociatione dimittatur, nisi iusta de causa ad normam iuris et statutorum.

Can. 107

§ 1. Nominatio moderatoris spiritus, ubi ex statutis requiritur, competit loci Hierarchae, audito parocho, in consociationibus ab ipso Hierarcha, a Patriarcha vel ab Apostolica Sede erectis aut adprobatis, et in consociationibus a monachis ceterisque sodalibus Institutorum vitae consecratae erectis extra proprias ecclesias.

§ 2. In consociationibus vero a monachis ceterisque sodalibus Institutorum vitae consecratae in propriis ecclesiis erectis ad Superiorem monasterii vel domus Instituti vitae consecratae haec nominatio pertinet; tamen si e clero saeculari moderator spiritus seligitur, Superior, antequam eum nominet obtinere debet consensum eius Hierarchae.

§ 3. Ubi contingat ut socii fere omnes eiusdem sint ritus a ritu monachorum vel ceterorum sodalium Institutorum vitae consecratae diversi, moderator spiritus sit eiusdem ritus ac socii, et exercitia consociationis in ecclesia paroeciali vel in alia eiusdem ritus ac socii fiant, nisi aliud de consensu Hierarchae loci sociorum statutum fuerit.

§ 4. Moderatorem spiritus revocare ex iusta causa possunt qui illum nominaverunt eorumque successores vel Superiores.

Proposte:

1) « La trop grande emprise des supérieurs religieux sur les congrégations crée des difficultés pastorales... d'où:

§ 1. Nominatio moderatoris spiritus, ubi ex statutis requiritur, competit semper Hierarchae loci, audito tamen parocho si casus fert.

§ 2. In consociationibus vero a monachis ceterisque institutorum vitae consecratae sodalibus ex privilegio erectis moderator spiritus seligendus est, quantum fieri potest inter monachos vel sodales instituti atque de superioris religiosi consensu » (1).

Si accetta la sostanza della proposta, ma in nessun modo la motivazione addotta. Si veda più sotto il nuovo testo del canone.

2) Al § 3:

« This appears the only place where it is stated that in an association of laity, established in a certain Eastern Church, also Catholics of other Churches can become members » (1).

Si ritiene che ciò sia sufficiente, salva la chiarezza giuridica di quale Chiesa *sui iuris* una determinata associazione è « persona iuridica ».

Ex officio la Segreteria della Commissione ha proposto una riformulazione più chiara del testo del canone. Tuttavia il gruppo di studio l'ha giudicata ancora « troppo casuistica » non vedendo alcuna necessità che nel canone si entri tanto in particolari circa la determinazione delle varie autorità competenti per la nomina del « moderator spiritus » (che il gruppo di studio preferisce chiamare « pater spiritualis ») di una associazione. Sarebbe molto più opportuno che il diritto particolare provvedesse a ciò. Tutto sommato il testo del canone che alla fine è piaciuto a tutti i presenti è del seguente tenore:

§ 1. *Nominatio patris spiritualis, ubi ex statutis requiritur, competit Episcopo eparchiali.*

§ 2. *Ubi contingat ut socii fere omnes eiusdem sint ritus a ritu religiosorum diversi, pater spiritualis sit eiusdem ritus ac socii, et exercitia consociationis in ecclesia paroeciali vel in alia eiusdem ritus ac socii fiant, nisi aliud de consensu Episcopi eparchialis sociorum statutum fuerit.*

Riguardo a questo canone conviene segnalare che esso è stato nuovamente discusso nel « Coetus de coordinatione » riunitosi il 27 marzo 1985.

Questo *Coetus* ha reintrodotto le parole « Hierarchae loci » in sostituzione dell'espressione « Episcopi eparchialis » nel § 1, perché così è richiesto dalla concordanza con i canoni relativi ai monasteri e alle case religiose, nelle quali i « padri spirituali » vengono nominati appunto dal « Hierarcha loci ». Il *Coetus* ha anche formulato un particolare voto relativo al § 2, ma senza poterlo realizzare data la sua limitata competenza. Infatti questo Coetus non può toccare la sostanza dei canoni eccettuati i casi in cui ciò sia indispensabile per eliminare le contraddizioni e le incongruenze dei vari testi. Il voto espresso da questo Coetus è il seguente:

« Il § 2 riflette situazioni nel mondo moderno sorpassate e ad ogni modo ristrette a qualche regione che andrebbero regolate con un decreto *pro casu*,

mentre una tale casuistica è poco confacente per un Codice comune a tutte le Chiese orientali ».

È evidente che con ciò il canone è ancora *sub studio* della Commissione.

Can. 108

§ 1. Consociatio legitime erecta vel adprobata bona temporalia, ad fines consociationis persequendos, acquirere, possidere et administrare potest sub auctoritate Hierarchae loci, cui rationem administrationis saltem quotannis reddere debet ad normam canonis 102 schematis « De normis generalibus et bonis Ecclesiae temporalibus », minime vero parochi, licet in eius territorio sedem habeat, nisi aliud Hierarcha ipse statuerit.

§ 2. Potest ad normas statutorum oblationes recipere et receptas erogare ad ipsius consociationis usus, salva semper offerentium voluntate.

§ 3. Nulli consociationi licet eleemosynas colligere, nisi id statuta permittant vel necessitas postulet, et consensus accedat Hierarcharum locorum in quibus consociatio eleemosynas colligere intendat atque servetur forma ab iisdem praescripta.

§ 4. Oblationum et eleemosynarum fidelis erogationis rationem consociatio reddat Hierarchae loci.

Le proposte al canone sono state le seguenti:

1) bisogna prevedere nel canone la partecipazione dei Superiori religiosi nell'amministrazione dei beni di eventuali associazioni di fedeli da essi dipendenti (1);

2) nel § 1 dopo « adprobata » si aggiunga la clausola « ad normam can. 101 § 2 »(1);

3) si cancelli nel § 1 la frase « cui rationem... » e quanto occorre dire al riguardo si incorpori nel § 4: così si evitano le ripetizioni (1);

4) Il § 2 inizi così « Consociatio potest... » (1);

5) nel § 3 al posto di « vel » si scriva « atque » perché « autrement la necessité, vraie ou prétendue, pourra se substituer aux statuts » (1);

6) nel § 3 « secondo la tendenza odierna generale sarebbe meglio tralasciare *nisi id statuta permittant* » (1);

Prima di prendere una decisione riguardo a queste proposte, peraltro « servatis servandis » accettabili, il gruppo di studio ha preso in considerazione le seguenti note messe sul tappeto dalla Segreteria della Commissione:

1) Il § 1 si può omettere, dato il can. 80 del « De normis »:

Subiectum capax bona temporalia acquirendi, possidendi, administrandi et alienandi ad normam iuris canonici est quaevis persona iuridica in Ecclesia.

Le *consociationes publicae* sono tutte *personae iuridicae* in virtù del can. 101 § 2.

2) La regola della « relatio singulis annis » è nel can. 102 del « De bonis », il quale è formulato in modo da soddisfare la proposta n. 1, e cioè che la « relatio » si fa al « proprius Hierarcha ». Pertanto citare il can. 102 del « De bonis » nel § 1 è alquanto incongruo. Si ometta tutto il § 1, perché anche a ciò si provvede nel « De bonis » can. 102.

« Reprobata contraria consuetudine, administratores tum clerici quam laici quorumvis bonorum ecclesiasticorum singulis annis officio tenentur rationes administrationis proprio Hierarchae exhibendi ».

3) Il § 2 si può omettere, dato il can. 81 del « De bonis » (« Personae iuridicae in Ecclesia acquirere bona temporalia possunt omnibus iustis modis quibus id aliis licet ») e il can. 114, che richiede che « voluntates fidelium bona sua in pias causas donantium... diligentissime impleantur ». È vero che non è del tutto la stessa cosa di « salva offerentium voluntate », ma questa regola è *iuris naturalis*, e se non la si menziona vale lo stesso.

4) Il § 3 si può omettere dato il can. 86 del « De bonis »: « Stipem cogere pro quolibet pio aut ecclesiastico instituto vel fine personae physicae vel iuridicae... possunt, nonnisi cum licentia Hierarchae proprii atque licentia Hierarchae loci ubi stips cogitur ».

5) Il § 4 si può omettere, dato il Can. 102 § 2 del « De bonis »: « De bonis quae Ecclesiae offeruntur, administratores, nisi iudicio Hierarchae loci ex eo damnum Ecclesiae obveniat, rationem publice reddant iuxta modum iure particulari statutum ».

6) Tutto considerato, si potrebbe omettere il canone, oppure fare solo un generico richiamo ai canoni « de bonis », similmente a come si è fatto per i religiosi: « Bona temporalia reguntur normis in canonibus *De bonis temporalibus* contentis, nisi aliud iure caveatur... etc.

Il gruppo di studio dopo aver valutato attentamente i rilievi fatti dalla Segreteria della Commissione circa il can. 108 dello schema, ha concordato di fare nel canone solo un generico richiamo ai canoni « de bonis Ecclesiae », e di conseguenza, di ridurre il canone in questione, sulla scia del can. 319 del CIC, al testo seguente:

§ 1. *Consociatio legitime erecta vel adprobata, nisi aliud cautum sit, bona quae possidet ad normam statutorum administrat sub superiore directione auctoritatis ecclesiasticae quae ipsam erexit vel adprobavit, cui quotannis administrationis rationem reddere debet.*

§ 2. *Oblationum quoque et eleemosynarum, quas collegerit, eidem Auctoritati fidelem erogationis rationem reddere debet.*

Can. 109

§ 1. Consociatio supprimi potest ob graves causas auditis eius officialibus maioribus et salvo iure recursus in suspensivo ad normam iuris, a Patriarcha, audita Synodo permanenti, si consociatio ab ipso erecta vel adprobata sit, secus a loci Hierarcha, auditis consultoribus eparchialibus, etsi agatur de consociatione ex apostolico vel patriarchali indulto a monachis ceterisque sodalibus Institutorum vitae consecratae erecta.

§ 2. Consociationes ab Apostolica Sede erectas vel adprobatas ipsa tantum supprimere potest.

§ 3. Suppressa aut alia ratione extincta consociatione publica, eiusdem bona, nisi eorum destinatio in statutis praevisa sit, in dominium deferuntur personae iuridicae ecclesiasticae immediate superioris, salvis semper fundatorum vel donatorum voluntate necnon iuribus quaesitis.

Tre Organi di consultazione hanno richiesto sostanzialmente maggiore chiarezza di formulazione per rendere più evidente chi è la « persona iuridica ecclesiastica immediate superior » di cui al § 3 (1) oppure per non dare l'impressione di riconoscere « così facilmente al gerarca la facoltà di sopprimere associazioni erette dai religiosi, *ex apostolico indulto* » (1), il che deriva dalla omissione nel § 1 delle parole « de consensu Hierarchae loci », proprie del § 1 del can. 547 del CS, che dovrebbero precedere la parola « erecta ». Uno dei tre Organi ha proposto che il testo sia comunque più aderente al can. 547 del CS, che ne è la fonte, « preferibile » perché parla prima del Hierarcha e finisce con Patriarca. Un quarto Organo di consultazione ha chiesto che dopo le parole « Sede Apostolica » si aggiungesse la specifica « Romana ». Il gruppo di studio non ha ritenuto opportuno accogliere questa proposta di emendamento conoscendo una relativa decisione del « Coetus Centralis » del 1980*.

A queste osservazioni la Segreteria della Commissione, a sua volta, ha aggiunto *ex officio* le seguenti proposte:

1) Si sopprima il § 3, dato il can. 17 del « De normis », che è il seguente (= PA 238):

Exstincta persona iuridica, eius bona fiunt personae iuridicae immediate superioris, salvis semper fundatorum seu oblatorum voluntatibus, iuribus le-

---

* La questione è stata trattata nel « Coetus Centralis » del 14-16 aprile 1980 più in generale ed è stata definita, dopo un accurato studio, con la decisione presa all'unanimità dei presenti il giorno 24 aprile secondo cui nel canone specifico ove si determina che cosa nel CICO va compreso sotto il nome di « Sedes Apostolica » oppure « Sancta Sedes » (can. 7 dello schema « De constitutione hierarchica Ecclesiarum orientalium ») non venga aggiunta la parola « Romana » però « ut nihilominus in aliquibus canonibus adhibeatur locutio Sedes Apostolica Romana iuxta contextum (can. 9 in sectione *de oecumenismo*) ».

gitime quaesitis atque iure particulari quo extincta persona iuridica regebatur.

2) Il recursus si menzioni perché bisogna specificare che esso è « in suspensivo ».

3) Non è necessario dire « auditis eius officialibus maioribus » dato il can. 12 § 2 del « De normis », che, come sembra, è sufficiente: Persona iuridica supprimi potest nonnisi gravi de causa, auditis eiusdem moderatoribus et servatis quae in statutis de casu suppressionis praescribuntur.

4) Circa la soppressione delle consociazioni, bisogna avere davanti a sé il canone 13 del « De normis ».

Salvis casibus iure communi expressis:

a) Patriarchae est, audita Synodo permanenti, supprimere personas iuridicas ab ipso erectas; de consensu vero Synodi Episcoporum intra fines territorii Ecclesiae, cui praeest Patriarcha, quamcumque personam iuridicam supprimere potest, illis exceptis quae a Sede Apostolica erectae vel saltem adprobatae sunt;

b) Episcopi eparchialis est illas personas iuridicas supprimere quas ipse erexit, auditis consultoribus eparchialibus;

c) in ceteris casibus qui personas iuridicas erigit eas supprimere valide nequit, nisi consensus auctoritatis superioris accedat.

5) Tutto sommato, sembra che convenga formulare il canone di nuovo riservando la soppressione di una « consociatio » a coloro di cui al can. 103, tenendo presente anche il can. 320 del CIC e mettendo qualche condizionamento in più per il Patriarca e per il Metropolita rispetto al can. 103.

Il gruppo di studio, dopo un attento esame di quanto surriferito, ha concordato sulla necessità di una riformulazione del canone nel senso indicato sopra. Il testo del canone, che finalmente ha avuto l'assenso di tutti i presenti, è ora il seguente:

§ 1. *Consociationes a Sede Apostolica erectae vel adprobatae nonnisi ab eadem supprimi possunt.*

§ 2. *Ceterae consociationes, firmo can.* 12 § 2 *schematis « De normis generalibus » et salvo iure recursus in suspensivo ad normam iuris, praeterquam ab Apostolica Sede, supprimi possunt:*

1° *a Patriarcha de consensu Synodi permanentis;*

2° *a Metropolita qui Ecclesiae sui iuris praeest, de consensu duorum ordine praecedentiae priorum Episcoporum;*

3° *ab Episcopo eparchiali, si ab eo erectae vel adprobatae sint.*

I

PROSPETTO DELLO SCHEMA « DE PROCESSIBUS » DOPO LA SUA NUOVA REVISIONE

Lo « Schema canonum de tutela iurium seu de processibus », reso di pubblica ragione in *Nuntia* 14, a cui il presente prospetto si riferisce, è stato rivisto da un gruppo di studio di cui facevano parte, oltre al Vice-Presidente ed al Segretario della Commissione, sei consultori di essa, tutti esperti di diritto processuale. Il gruppo di studio, come accennato in *Nuntia* 17, pp. 72-73, si è riunito in due riprese, dal 17 al 27 maggio e dal 3 al 13 ottobre del 1983 ed ha assolto il suo compito in 25 sessioni di 67 ore complessive di lavoro collegiale.

I Membri della Commissione, nella riunione Plenaria del marzo 1974, avevano espresso il desiderio che « tutti i cattolici abbiano le stesse norme processuali » (cfr. *Nuntia* 3, p. 9). Perciò, dopo la promulgazione del Codice di Diritto Canonico per la Chiesa latina, il gruppo di studio ha proceduto ad una minuziosa analisi delle differenze tra questo Codice e lo schema qui in oggetto, col proposito di mantenere soltanto quelle « che sono richieste dalla configurazione gerarchica delle Chiese Orientali e dalle condizioni particolari dell'Oriente o comunque opportune per una maggiore comprensione del Codice da parte degli Orientali, e qualche rara volta, per una maggiore concordanza dei canoni e della terminologia » (*Nuntia* 17, p. 73).

A causa del carattere altamente tecnico del lavoro svolto dal predetto gruppo di studio e anche per chiarezza d'informazione circa esso, si pubblica nelle pagine che seguono, per ogni utilità degli studiosi, il prospetto dell'intero schema, così come si presenta ora, dopo la sua « denua recognitio » sulla base dei suesposti principi e delle osservazioni fatte, invero non molte, dagli Organi di consultazione.

Il lettore è cortesemente pregato di voler tener presente le seguenti indicazioni per una maggiore comprensione del prospetto:

1) La parola « rimane » senza specifica, significa che il canone a cui essa si riferisce, rimane immutato e che il canone corrispondente del CIC, è assai diverso o non esiste affatto.

2) La dicitura « rimane: è il can NN del CIC » significa che il canone già prima della « denua recognitio » corrispondeva agli schemi del CIC ed è rimasto immutato nel CIC del 1983.

3) L'espressione « il can. NN è sostituito col can. NN del CIC » significa che il gruppo di studio ha adottato il testo esatto del CIC del 1983, prescindendo dalla considerazione del numero e della consistenza delle differenze precedentemente esistenti e della loro provenienza.

Simile è il senso dell'espressione « si redige come il can. NN. del CIC ».

4) L'espressione « modifiche minori » si riferisce a qualche miglioramento di terminologia, la quale ad ogni modo in tutti i canoni è sotto l'ulteriore esame del « Coetus de coordinatione ».

5) I testi dei canoni, o dei singoli §§ di essi, che si riportano per intero presentano modifiche maggiori, introdotte dal gruppo di studio sulla base dei suesposti principi e per accogliere le varie osservazioni fatte dagli Organi di consultazione.

TITULUS XXIV
DE IUDICIIS IN GENERE

Can. 1

§ 1. rimane.

§ 2. Attamen controversiae ortae ex actu potestatis regiminis exsecutivae deferri possunt solummodo ad Superiorem Hierarchicum vel ad sectiones administrativas tribunalium ad normam canonum 369-398.

Can. 2 rimane.

Can. 3 rimane.

Can. 4 rimane.

Can. 5 rimane.

Can. 6

§ 1. rimane.

§ 2. Exceptis Episcopis territorii Ecclesiae patriarchalis ceteri omnes in contentiosis iudicantur a tribunali a Romano Pontifice designato, salvo can. 11 § 2.

§ 3. (fu can. 102) Iudex de actu vel instrumento a Romano Pontifice in forma specifica confirmato videre non potest nisi ipsius praecesserit mandatum.

Can. 7 rimane (modifiche minori).

Can. 8

§ 1. Synodus Episcoporum constituit supremum tribunal intra fines territorii Ecclesiae patriarchalis, salvis causis a Romano Pontifice reservatis.

§ 2. Synodus Episcoporum per secreta suffragia eligere debet ad quinquennium e suo gremio generalem Moderatorem administrationis iustitiae necnon duos Episcopos qui cum eo Praeside constituant tribunal. Si vero unus ex his tribus Episcopis sit in causa vel adesse nequiverit, Patriarcha, cum consensu Synodi permanentis, ei alium Episcopum substituat; item in casu recusationis videat Patriarcha cum Synodo permanenti.

§ 3. Huius tribunalis est iudicare causas contentiosas sive eparchiarum sive Episcoporum etiam titularium, necnon causas de iuribus aut bonis temporalibus Episcopi aut eparchiae. Appellatio in his causis fit ad Synodum Episcoporum ulteriore appellatione remota, salvo can. 5.

§ 4. Generali Moderatori administrationis iustitiae est ius vigilantiae in omnia tribunalia intra fines territorii Ecclesiae patriarchalis necnon ius decisionem ferendi in recusatione contra aliquem iudicem tribunalis ordinarii Ecclesiae patriarchalis.

Can. 9

§ 1. rimane.

§ 2. rimane

§ 3. Hoc tribunal est tribunal appellationis in secunda et ulterioribus instantiis, ope iudicum qui sibi invicem succedunt, pro causis in tribunalibus inferioribus iam definitis; huic tribunali competunt etiam iura tribunalis metropolitani iis in locis territorii Ecclesiae patriarchalis in quibus provinciae erectae non sunt.

§ 4. Huic tribunali competit iudicare in prima et in ulterioribus instantiis, modo in § 3 descripto, causas:

1° rimane.

2° personarum physicarum vel iuridicarum Patriarchae immediate subiectarum;

3° Institutorum vitae consecratae iuris pontificii;

4° Superioris Instituti vitae consecratae iuris pontificii qui in eodem Instituto Superiorem iudicali potestate praeditum non habeat.

5° rimane.

Can. 10

§ 1. Tribunal metropolitanum, quod non est distinctum a tribunali eparchiae Metropolitae propriae, est tribunal appellationis a sententiis tribunalium eparchiarum comprovincialium.

§ 2. A causis in prima instantia pertractatis coram Metropolita aliove Episcopo eparchiali qui superiorem auctoritatem infra Romanum Pontificem non habet, fieri debet appellatio ad tribunal ab ipso stabili modo cum approbatione Sedis Apostolicae electum.

Can. 10 bis
Tribunal tertiae instantiae est Sedes Apostolica, nisi aliud expresse caveatur.
Can. 11

§ 1. rimane (modif. minori).

§ 2. Si vero agatur de iuribus aut bonis temporalibus personae iuridicae ab Episcopo repraesentatae, iudicat in primo gradu tribunal appellationis, firmo can. 8 § 3.

Can. 12

§ 1. Tribunal primi gradus pro pluribus eparchiis eiusdem Ecclesiae sui iuris, erigi potest a Patriarcha de consensu Episcoporum eparchialium quorum interest, si de eparchiis territorii Ecclesiae patriarchalis agatur: in ceteris casibus ab ipsis Episcopis eparchialibus, qui ad hoc concordes sunt, probante Sede Apostolica.

§ 2. Hoc tribunal erigi debet ubi singuli Episcopi eparchiales tribunal proprium quacumque de causa erigere non possunt; intra fines territorii Ecclesiae patriarchalis, si casus fert, ab ipsa Synodo Episcoporum hoc tribunal erigatur.

§ 3. Episcopi eparchiarum pro quibus hoc tribunal erectum est, nequeunt tribunal collegiale sua in eparchia valide erigere.

§ 4. Episcoporum qui ad hoc tribunal consenserunt Coetui vel Episcopo ab eisdem designato omnes competunt potestates, quas Episcopus eparchialis habet circa suum tribunal. Quando vero hoc tribunal a Synodo Episcoporum vel a Sede Apostolica erectum est, servandae sunt normae ab ipsa Synodo vel Sede Apostolica statutae.

§ 5. Appellatio ab hoc tribunali fit, intra fines territorii Ecclesiae patrarchalis, ad tribunal ordinarium Ecclesiae patriarchalis; in ceteris casibus vero ad tribunal stabili modo cum approbatione Sedis Apostolicae electum aut ab ipsa hac Sede designatum.

Can. 13

§ 1. Episcopi eparchiales potestatem in eodem territorio obtinentes convenire inter se possunt de constituendo tribunali unico quod causas sive contentiosas sive poenales christifidelium cuiusvis Ecclesiae sui iuris alicui ex iisdem Episcopis subiectorum, cognoscat.

§ 2. Ubicumque competentes iudices aliique administri tribunalium desint Episcopi eparchiales curent, ut tribunal interrituale constituatur.

§ 3. Episcopi qui ad hoc tribunal consenserunt unum ex ipsis designare debent, cui competunt potestates, quas Episcopus eparchialis habet circa suum tribunal.

§ 4. A sententiis primi gradus tribunalis interritualis appellatio fit ad tribunal stabili modo designatum ab auctoritatibus, quibus Episcopi tribunal interrituale constituentes subiacent.

Can. 14

§ 1. Controversiae inter personas physicas vel iuridicas eiusdem instituti vitae consecratae, saecularibus institutis exceptis, in quo Superiores potestate regiminis praediti sunt, definiendae sunt apud iudicem vel tribunal in typicis vel statutis Instituti determinatum, firmo can. 9 § 4 n. 4.

§ 2. Si controversia enascatur inter personas physicas vel iuridicas diversorum Institutorum vitae consecratae, aut etiam eiusdem Instituti iuris eparchialis aliusve in quo Superiores potestate regiminis praediti non sunt, aut inter sodalem vel personam iuridicam instituti vitae consecratae et quamcumque aliam personam sive physicam sive iuridicam, iudicat in prima instantia tribunal eparchiale.

Can. 15 rimane (modif. minori).

Can. 16 rimane (modif. minori).

Can. 17 rimane.

Can. 18

§ 1. Nemo in prima instantia conveniri potest, nisi coram iudice qui competens sit ob unum ex titulis qui in iure communi determinantur.

§ 2. Incompetentia iudicis, cui nullus ex his titulis suffragatur, dicitur relativa.

§ 3. Nisi aliud expresse caveatur, actor sequitur forum partis conventae; quod si pars conventa multiplex forum habet, optio fori actori conceditur.

Can. 19

§ 1. è sostituito con i canoni 1408-1413 del CIC.

§ 2 rimane come un canone a sé (modif. minori)

Can. 20

Sostituito con il can. 1414 del CIC.

Can. 21

Sostituito con il can. 1415 del CIC.

Can. 21 bis (fu can. 47)

§ 1. Conflictus inter iudices quisnam eorum ad aliquod negotium competens sit, definiendi sunt a tribunali appellationis illius iudicis coram quo actio primo per litis libellum promota est.

§ 2. Sin autem alterutrum tribunalium sit alterius tribunal appellationis, conflictus definiendus est a tribunali tertiae instantiae pro tribunali in quo actio primo promota est.

§ 3. Contra decisiones in his conflictibus non datur locus appellationi.

Can. 22

§ 1. Reprobata contraria consuetudine tribunali collegiali trium iudicum reservantur:

1° causae de vinculo sacrae ordinationis;

2° causae de vinculo matrimonii, firmis praescriptis canonum 319 et 321;
3° rimane.
4° rimane.

§ 2. Ceterae causae tractantur ab unico iudice, nisi Episcopus eparchialis certam causam iudicio trium iudicum reservat.

§ 3. (fu can. 308 § 2) In primo iudicii gradu, si forte collegium constitui nequeat, quamdiu huiusmodi impossibilitas perduret, Patriarcha, intra fines territorii Ecclesiae cui praeest, audita Synodo permanenti, permittere potest ut Episcopus eparchialis causas unico iudici clerico committat, qui ubi fieri possit, assessorem et auditorem sibi asciscat; extra territoria Ecclesiae patriarchalis eadem facultate gaudet Metropolita, auditis duobus ordine praecedentiae prioribus provinciae Episcopis: in aliis casibus recurratur ad Sedem Apostolicam.

Can. 23

§ 1. rimane (modif. minori).

§ 2. Ceteros actus processus ponens peragat, nisi collegium aliquos, non quidem ad validitatem, sibi reservat.

§ 3. rimane con l'aggiunta della clausola « excepto casu de quo in can. 22 § 3 ».

Caput II

De ministris tribunalium

Art. I - *De vicario iudiciali, iudicibus et auditoribus.*

Can. 24

§ 1. Quilibet Episcopus eparchialis tenetur Vicarium iudicialem constituere cum potestate ordinaria iudiciali, a Proto-syncello distinctum, nisi parvitas eparchiae aut paucitas causarum aliud suadeat.

§ 2 rimane (modif. minori).

§ 3 rimane.

§ 4 rimane (modif. minori).

§ 5 e § 6 si incorporano nel can. 26.

Can. 25

§§ 1 e 2 rimangono (modif. minori).

§ 3. Iudices sint integrae famae in iure canonico doctores vel saltem licentiati.

Can. 26

§ 1. Vicarius iudicialis, Vicarius iudicialis adiunctus et ceteri iudices nominantur ad tempus definitum.

§ 2. Si hoc tempus Sede vacante elapsum sit, ii removeri non possunt, sed in officio perdurant usquedum novus Episcopus in re providerit.

Can. 27 rimane: è il can. 1424 del CIC

Can. 28 rimane (modif. minori).

Can 29

§§ 1-3 rimangono.

§ 4. Ponens in conventu iudicum de causa refert et sententiam in scriptis redigit.

Can. 30 si omette.

Can. 31 rimane.

Can. 32 è sostituito col can. 1428 del CIC.

Art. II - *De promotore iustitiae, vinculi defensore et notario.*

Can. 33

§ 1 è sostituito col can. 1430 del CIC.

§ 2. In tribunalibus non eparchialibus promotor iustitiae constituitur ad normam statutorum tribunalis nisi aliud iure caveatur.

Can. 34 si omette.

Can. 35 rimane: è il can. 1431 del CIC.

Can. 36 è sostituito col can. 1432 del CIC.

Can. 37 rimane: è il can. 1433 del CIC.

Can. 38 rimane: è il can. 1434 del CIC.

Can. 39 è sostituito col can. 1435 del CIC.

Can. 40 rimane: l'ordine dei cann. 39 e 40 si inverte.

Can. 41 si omette.

Can. 42 è sostituito col can. 1437 del CIC.

Can. 43 si omette.

Art. III - *De ministris tribunalium ex diversis eparchiis vel Ecclesiis sui iuris assumendis*

Can. 44 rimane (modif. minori).

Caput III

De officiis iudicum et ministrorum tribunalium

Can. 45 è sostituito col can. 1446 del CIC (senza riferimento agli specifici canoni de transactione).

Can. 46 rimane.

Can. 47 diventa can. 21 bis.

Can. 48 rimane: è il can. 1447 del CIC eccettuata la parola « sustinere ».

Can. 49 è sostituito col can. 1448 del CIC eccettuata la parola « inclusive ».

Can. 50

§ 1 rimane (modif. minori).

§ 2 è sostituito con il § 3 del can. 1449 del CIC.

§ 3 rimane (modif. minori).

Can. 51 rimane: è il can. 1450 del CIC.

Can. 52

§ 1. Quaestio de recusatione expeditissime definienda est, auditis partibus.

§ 2 è sostituito col can. 1451 del CIC, coll'aggiunta alla fine del testo delle parole « post admissam recusationem invalidi sunt ».

Can. 53 rimane: è il can. 1452 del CIC.

Can. 54

Iudices et tribunalia curent ut quamprimum, salva iustitia, causae omnes terminentur utque in prima instantia ultra annum ne protrahantur, in gradu vero appellationis non ultra sex menses.

Can. 55 si omette. *

Can. 56 si omette.

Can. 57 rimane (modif. minori).

Can. 58 rimane: i §§ 1 e 3 si sostituiscono con i §§ 1 e 3 del can. 1455 del CIC.

Can. 59 è sostituito con il can. 1457 del CIC.

Can. 60 rimane.

Can. 61 è sostituito con la serie dei cann. 1458-1464 del CIC.

Caput IV

De terminis, dilationibus et loco iudicii

Can. 62

§ 1. Termini perimendis iuribus a lege constituti, prorogari non possunt, neque valide nisi petentibus partibus coarctari.

§ 2. Ceteri autem termini ante eorum lapsum, poterunt iusta intercedente causa, a iudice, auditis vel petentibus partibus, prorogari, numquam autem nisi partibus consentientibus valide coartari.

§ 3 rimane.

Can. 63 è sostituito col can. 1466 del CIC.

Can. 64 rimane: è il can. 1467 del CIC.

Can. 65 rimane.

Can. 66 rimane (modif. minori).

* *Corrige:* è sostituito col can. 1454 del CIC.

Caput V

De personis in aulam admittendis et de modo conficiendi et conservandi acta

Can. 67 è sostituito col can. 1470 del CIC.
Can. 68 è sostituito col can. 1471 del CIC.
Can. 69 è sostituito col can. 1472 del CIC.
Can. 70 è sostituito col can. 1473 del CIC.
Can. 71 è sostituito col can. 1474 del CIC.
Can. 72
§ 1 rimane: è il can. 1475 § 1 del CIC.
§ 2 si omette.
§ 3 è sostituito col can. 1475 § 2 del CIC.
§ 4 diventa § 3 (modif. minori).

Caput VI

De actore et de parte conventa

Can. 73 è sostituito col can. 1476 del CIC.
Can. 74 rimane: è il can. 1477. del CIC
Can. 75 i §§ 1 e 3 sono sostituiti con §§ 1 e 3 del can. 1478 del CIC: i §§ 2 e 4 rimangono.
Can. 76 è sostituito col can. 1479 del CIC.
Can 77 rimane, ma il § 3 si omette.
Can. 78 si omette.

Caput VII

De procuratoribus ad lites et advocatis

Can. 79 rimane (modif. minori).
Can. 80 è sostituito col can. 1482 del CIC.
Can. 81
Procurator et advocatus debent esse aetate maiores et bonae famae; advocatus debet, praeterea esse catholicus, nisi auctoritas cui tribunal immediate subicitur aliter permittat, et doctor in iure canonico vel alioquin vere peritus et ab eadem auctoritate approbatus.
Can. 82 è sostituito col can. 1484 del CIC.
Can. 82 bis è il can. 1485 del CIC.
Can. 83 si omette.
Can. 84 si omette.

Can. 85 si omette.
Can. 86 rimane, ma diventa can. 87 bis.
Can. 87 è sostituito col can. 1486 del CIC.
Can. 87 bis è il can. 86.
Can. 88 è sostituito col can. 1488 del CIC.
Can. 89 rimane: è il can. 1489 del CIC.
Can. 89 bis è il can. 1490 del CIC.

Caput VIII

De actionibus et exceptionibus

Can. 90 rimane.
Can. 90 bis è il § 1 del can. 1492 del CIC.
Can. 91

Actiones contentiosae, nisi aliud expresse caveatur, extinguuntur intra quinquennium, a die a qua actio primum potuit iure proponi, firmis, ubi vigeant, hac in re Statutis personalibus.

Can. 92

§ 1. Omnis poenalis actio perimitur morte rei, condonatione legitimae potestatis et praescriptione.

§ 2 e 3 sono sostituiti con il can. 1362 del CIC.

Can. 93 si omette.
Can. 93 bis è il can. 1363 del CIC.
Can. 94 rimane.
Can. 95 è sostituito con il can. 1459 del CIC ed è trasferito al can. 61, si veda sopra.
Can. 96 è sostituito col can. 1462 del CIC ed è trasferito al can. 61, si veda sopra.
Can. 96 bis è il can. 1493 del CIC.
Can. 97 è sostituito col can. 1494 del CIC.
Can. 97 bis è il can. 1495 del CIC.
Can. 98 è sostituito col can. 1463 del CIC ed è trasferito al can. 61, si veda sopra.
Can. 99 si omette.
Can. 100 è sostituito colla serie dei cann. 1496-1500 del CIC.
Can. 101 si omette.
Can. 102 si trasferisce al can. 6 come § 3.
Can. 103 rimane.
Can. 104 diventa § 2 del can. 103 (modif. minori).
Can. 105 si omette.

Caput IX
De modis evitandi iudicia

Art. I - *De transactione*

Can. 106 rimane.
Can. 107 rimane.
Can. 108 rimane.
Can. 109 rimane (modif. minori).

Art. II - *De compromisso in arbitros*

Can. 110 rimane.
Can. 111 rimane (modif. minori).
Can. 112 rimane.
Can. 113 rimane
Can. 114 rimane (modif. minori).
Can. 115 rimane.
Can. 116 rimane.
Can. 117
§ 1 si omette.
§ 2 rimane (modif. minori).
Can. 118 rimane.
Can. 119 rimane
Can. 120 rimane.
Can. 121 rimane.
Can. 122 rimane.
Can 123 rimane (modif. minori).
Can. 124 rimane (modif. minori).
Can. 125 rimane.
Can. 126
§ 1 rimane.
§ 2. Exsecutio pertinet ad Episcopum eparchiae in qua sententia data est nisi partes alium exsecutorem designaverint.

Titulus XXV
DE IUDICIO CONTENTIOSO

Caput I
De iudicio contentioso ordinario

Art. I - *De libello litis introductorio*

Can. 127 è sostituito col can. 1502 del CIC.
Can. 127 bis è il can. 1503 del CIC.

Can. 128 è sostituito col can. 1504 del CIC.
Can. 129 è sostituito col can. 1505 del CIC.
Can. 130 è sostituito col can. 1506 del CIC.

Art. II - *De citatione et denuntiatione actuum iudicialium*

Can. 131 è sostituito col can. 1507 del CIC, senza riferimento agli altri canoni; nei §§ 2 e 3 al posto di *actuarius* si scrive *notarius*.
Can. 132 è sostituito col can. 1508 del CIC.
Can. 133 si omette.
Can. 134 rimane.
Can. 135 rimane.
Can. 136 si inserisce il n. 2 bis: in iudice delegato firma redditur potestas delegata, ita ut non expiret resoluto iure delegantis; per il resto, modif. minori.

Art. III - *De litis contestatione*

Can. 137 è sostituito con il can. 1513 del CIC.
Can. 138 si omette.
Can. 139 è sostituito con il can. 1514 del CIC.
Can. 140 rimane e diventa can. 141: è il can. 1516 del CIC.
Can. 141 rimane e diventa can. 140: è il can. 1515 del CIC.

Art. IV - *De litis instantiae suspensione, peremptione et renuntiatione*

Can. 142 rimane: è il can. 1518 del CIC.
Can. 143
§ 1. Si a munere cesset aut tutor vel curator aut procurator vel advocatus qui sint ad normam canonis 79 necessarii, instantia ad interim suspenditur.
§ 2 è sostituito col § 2 del can. 1519 del CIC.
Can 144 è sostituito col can. 1520 del CIC, però si omette la frase « lex particularis alios peremptionis terminos statuere potest ».
Can. 145 è sostituito col can. 1521 del CIC.
Can. 146 è sostituito col can. 1522 del CIC.
Can. 147 è sostituito col can. 1523 del CIC.
Can. 148 è sostituito col can. 1524 del CIC.
Can. 149 è sostituito col can. 1525 del CIC.

Art. V - *De probationibus*

Can. 150 rimane: è il can. 1526 del CIC.
Can. 151 è sostituito col can. 1527 del CIC.

Can. 152 è sostituito col can. 1528 del CIC.
Can. 153 rimane: è il can. 1529 del CIC.

1) *De partium declarationibus*

Can. 154 rimane: è il can. 1530 del CIC.
Can. 155 è sostituito col can. 1531 del CIC.
Can. 156 rimane: è il can. 1532 del CIC.
Can. 157 rimane: è il can. 1533 del CIC.
Can. 158 rimane: è il can. 1534 del CIC.
Can. 159 rimane: è il can. 1535 del CIC.
Can. 160 rimane: è il can. 1536 del CIC.
Can. 161 è sostituito col can. 1537 del CIC.
Can. 162 rimane: è il can. 1538 del CIC.

2) *De probatione per documenta*

Can. 163 rimane: è il can. 1539 del CIC.
Can. 164 rimane
Can. 165 rimane
Can. 166 è sostituito col can. 1542 del CIC.
Can. 167 è sostituito col can. 1543 del CIC.
Can. 168 rimane: è il can. 1544 del CIC.
Can. 168 bis è il can. 1545 del CIC.
Can. 169 rimane: è il can. 1546 del CIC eccettuate le parole « ad normam canononis » che sono sostituite coll'espressione « de quo in canone ».

3) *De testibus et attestationibus*

Can. 170 rimane: è il can. 1547 del CIC.
Can. 171 è sostituito con il can. 1548 del CIC.

a) *Qui testes esse possint*

Can. 172 rimane: è il can. 1549 del CIC.
Can. 173 è sostituito col can. 1550 del CIC.

b) *De inducendis et excludendis testibus*

Can. 174 è sostituito con il can. 1551 del CIC.
Can. 175 è sostituito con il can. 1552 del CIC.
Can. 175 bis è il can. 1553 del CIC.

Can. 176 è sostituito con il can. 1554 del CIC.
Can. 177 è sostituito con il can. 1555 del CIC.
Can. 177 bis è il can. 1556 del CIC.
Can. 178 si riduce al testo del can. 1557 del CIC.

c) *De testium examine*

Can. 179 è trasferito al can. 182 bis, ed è sostituito col can. 1562 del CIC.
Can. 180 è sostituito con il can. 1558 del CIC; però il § 2 inizia con « Episcopi et ii... »
Can. 180 bis è il can. 1559 del CIC.
Can. 181 rimane: è il can. 1560 del CIC.
Can. 182 è sostituito con can. 1561 del CIC.
Can. 182 bis è il can. 1562 del CIC.
Can. 183 rimane: è il can. 1563 del CIC.
Can. 184 è sostituito col can. 1564 del CIC.
Can. 185 rimane: è il can. 1565 del CIC.
Can. 186 è sostituito col can. 1566 del CIC.
Can. 187 è sostituito col can. 1567 del CIC.
Can. 188 è sostituito col can. 1568 del CIC.
Can. 189 è sostituito col can. 1569 del CIC.
Can. 190 è sostituito col can. 1570 del CIC.
Can. 191 è sostituito col can. 1571 del CIC.
Can. 192 si omette.

d) *De testimoniorum fide*

Can. 193 è sostituito col can. 1572 del CIC.
Can. 194 è sostituito col can. 1573 del CIC.

4) *De peritis*

Can. 195 rimane: è il can. 1574 del CIC
Can. 196 rimane: è il can. 1575 del CIC
Can. 197 si riduce al testo del can. 1576 del CIC
Can. 198 si riduce al testo del can. 1577 del CIC
Can. 199 è sostituito col can. 1578 del CIC.
Can. 200 si omette.
Can. 201 rimane: è il can. 1579 del CIC.
Can. 202 è sostituito col can. 1580 del CIC.
Can. 203 rimane: è il can. 1581 del CIC.

5) *De accessu et recognitione iudiciali*

Can. 204
§ 1 rimane: è il can. 1582 del CIC.
§ 2 diventa il can. 204 bis.
Can. 204 bis è il can. 1583 del CIC.

6) *De praesumptionibus*

Can. 205 rimane.
Can. 206 si omette.
Can. 207 rimane.

Art. VI - *De causis incidentibus*

Can. 208 rimane: è il can. 1587 del CIC.
Can. 209 è sostituito col can. 1588 del CIC.
Can. 210 si redige come il can. 1589 del CIC.
Can. 211 è sostituito col can. 1590 del CIC.
Can. 212 si redige come il can. 1591 del CIC.

1) *De partibus non comparentibus*

Can. 213 rimane (modif. minori).
Can. 214 si redige come il can. 1593 del CIC.
Can. 215 si riduce al testo del can. 1594 del CIC.
Can. 216 si redige come il can. 1595 del CIC.

2) *De interventu tertii in causa*

Can. 217 si omette il § 4, riducendo il canone al testo del can. 1596 del CIC.
Can. 217 bis è il can. 1597 del CIC.

3) *De attentatis lite pendente*

Can. 218 rimane.
Can. 219 rimane.
Can. 220 rimane.

Art. VII - *De actorum publicatione, de conclusione in causa et de causae discussione*

Can. 221 è sostituito col can. 1598 del CIC.
Can. 222 si riduce al testo del can. 1599 del CIC.
Can. 223 è sostituito col can. 1600 del CIC.
Can. 224 è sostituito col can. 1601 del CIC.
Can. 225 è sostituito col can. 1602 del CIC.

Can. 226 è sostituito col can. 1603 del CIC.
Can. 227 è sostituito col can. 1604 del CIC.
Can. 228 è sostituito col can. 1605 del CIC.
Can. 229 è sostituito col can. 1606 del CIC.

Art. VIII - *De iudicis pronunciationibus*

Can. 230 è sostituito col can. 1607 del CIC.
Can. 231 è sostituito col can. 1608 del CIC.
Can. 232

§ 1 rimane (modif. minori)

§ 2 rimane (modif. minori)

§ 3 rimane (modif. minori)

§ 4. In discussione autem fas unicuique est a pristina sua conclusione recedere; iudex vero qui ad decisionem aliorum accedere noluit, exigere potest ut, si fiat appellatio, conclusiones iudicum, reticitis nominibus, ad tribunal superius transmittantur.

§ 5 rimane.

Can. 233

§ 1 rimane.

§ 2 rimane.

§ 3 è il testo del can. 237.

Can. 234 è sostituito col can. 1611 del CIC.
Can. 235 è sostituito col can. 1612 del CIC.
Can. 236 è sostituito col can. 1613 del CIC.
Can. 237 è incorporato come § 3 nel can. 233.
Can. 238

Sententia quamprimum publicetur seu intimetur, indicatis modis quibus impugnari potest; neque ante publicationem vim ullam habet, etiamsi dispositiva pars, iudice permittente, partibus significata sit.

Can. 239

Intimatio sententiae fieri potest vel tradendo exemplar sententiae partibus aut earum procuratoribus vel eisden transmittendo idem exemplar ad normam can. 134.

Nota - L'espressione « pubblicatio seu » propria del can. 1615 del CIC si omette, perché la « publicatio » nel can. 359 bis è « oralis ».

Can. 240 è sostituito col can. 1616 del CIC.
Can. 241 è sostituito col can. 1617 del CIC.
Can. 241 bis è il can. 1618 del CIC.

Art. IX - *De impugnatione sententiae*

1) *De querela nullitatis contra sententiam*

Can. 242

Quoties agitur de causa ad privatorum bonum attinenti, nullitates actuum, positivo iure statutae, quae cum essent notae parti querelam proponenti, non sint ante sententiam iudici denuntiatae, per ipsam sententiam sanantur, firmis canonibus 243 et 244.

Can. 243

§ 1 è sostituito col can. 1620 del CIC.

§ 2 His in casibus querela nullitatis proponi potest per modum exceptionis in perpetuum per modum vero actionis coram iudice qui sententiam tulit intra decem annos ab intimatione sententiae.

Can. 244

§ 1 è sostituito col can. 1622 del CIC.

§ 2 His in casibus querela nullitatis proponi potest intra tres menses a notitia intimationis sententiae.

Can. 245 si omette.

Can. 246 rimane: è il can. 1624 del CIC.

Can. 247 rimane: è il can. 1625 del CIC.

Can. 248

§ 1 è sostituito col § 1 del can. 1626 del CIC.

§ 2 rimane.

Can. 249

Causae de querela nullitatis secundum normas de processu summario tractari possunt.

2) *De appellatione*

Can. 250 rimane: è il can. 1628 del CIC.

Can. 251 è sostituito col can. 1629 del CIC.

Can. 252 è sostituito col can. 1630 del CIC.

Can. 253

A delegato non datur appellatio ad delegantem sed ad eius immediatum Superiorem, nisi delegans sit ipsa Sedes Apostolica.

Can. 254 rimane (modif. minori).

Can. 255 è sostituito col can. 1633 del CIC.

Can. 256

§ 1 è sostituito col il § 1 del can. 1634 del CIC.

§ 2 si omette.

§ 3 è sostituito con il § 3 del can. 1634 del CIC.

Nota - Si omette il § 2 perché « intimatio necessario requirit transmissionem exemplaris sententiae, secus ipsa sententia est nulla », cfr. cc. 238 e 239.

Can. 257

Inutiliter elapsis terminis appellatoriis sive coram iudice a quo, sive coram iudice ad quem, deserta censetur appellatio.

Can. 258 si omette.

Can. 259 è sostituito col can. 1636 del CIC.

Can. 260 rimane: è il can. 1637 del CIC, tuttavia nel § 3 si scrive... « etsi terminus appellationis » invece che « etsi fatalia appellationis ».

Can. 261 è sostituito col can. 1638 del CIC.

Can. 262 è sostituito col can. 1639 del CIC.

Can. 263 rimane.

Art. X - *De re iudicata et de impugnationibus contra ipsam*

1) *De re iudicata*

Can. 264 rimane: è il can. 1641 del CIC.

Can. 265

§ 1. Res iudicata ita firmitate iuris gaudet ut impugnari potest tantum per querelam nullitatis, restitutionem in integrum vel oppositionem tertii.

§ 2 si redige come nel can. 1642 del CIC.

Can. 266 è sostituito col can. 1643 del CIC.

Can. 267 è sostituito col can. 1644 del CIC.

2) *De restitutione in integrum*

Can. 268 è sostituito col can. 1645 del CIC.

Can. 269 è sostituito col can. 1646 del CIC, ma nel § 2 al posto delle parole « a notitia publicationis » si scrive « ab intimatione ».

Can. 270 è sostituito col can. 1647 del CIC.

Can. 271 è sostituito col can. 1648 del CIC.

3) *De oppositione tertii*

Can. 272 rimane.

Can. 273 rimane.

Can. 274 rimane.

Can. 275 rimane.

Art. XI - *De gratuito patrocinio et de expensis iudicialibus*

Can. 276 rimane.

Can. 277 Dopo la frase iniziale « Statuta de quibus in canone 15 debent normas dare » segue il testo del § 1 del can. 1649 del CIC.

Can. 278 è sostituito col can. 1649 § 2 del CIC.

Can. 279 si redige come il can. 1650 del CIC, tuttavia il § 3 inizia come segue:
« Quodsi sententia, quae nondum transierit in rem iudicatam impugnetur, iudex... etc.

Can. 280 è sostituito col can. 1651 del CIC.

Can. 281 è sostituito col can. 1652 del CIC.

Can. 282

§ 1. Nisi lex particularis aliud statuat, sententiam exsecutioni mandare debet per se vel per alium Episcopus eparchiae in qua sententia primi gradus lata est.

§ 2. Quod si hic renuat vel neglegat, parte cuius interest instante vel etiam ex officio exsecutio spectat ad auctoritatem cui tribunal appellationis subicitur.

§ 3. In controversiis de quibus in can. 14 § 1 exsecutio sententiae spectat ad Superiorem qui sententiam exsecutioni dandam tulit aut iudicem delegavit.

Can. 283 rimane: è il can. 1654 del CIC.

Can. 284

§ 1. Quoties adiudicata actori res aliqua est, haec actori tradenda est statim ac res iudicata habetur.

§ 2. Cum reus damnatus est ad rem mobilem praestandam, vel ad solvendam pecuniam, vel ad aliud dandum aut faciendum, iudex in ipso tenore sententiae vel exsecutor pro suo arbitrio et prudentia terminum statuat ad implendam obligationem, qui tamen neque infra quindecim dies coarctetur neque sex menses excedat.

Can. 285 si omette.

Caput II

De iudicio contentioso summario

Can. 286

§ 1. Processu contentioso summario, de quo in hac sectione, tractari possunt omnes causae a iure non exclusae, nisi pars processum contentiosum ordinarium petat.

§ 2. Si processus summarius adhibeatur in casibus iure exclusis, actus iudiciales sunt nulli.

Can. 287 si omette.

Can. 288 è sostituito col can. 1658 del CIC.

Can. 289 è sostituito col can. 1659 del CIC.

Can. 290 è sostituito col can. 1660 del CIC.

Can. 291 è sostituito col can. 1661 del CIC.

Can. 292 si omette.

Can. 293 è incorporato nel can. 291 come § 2
Can. 294 è sostituito col can. 1662 del CIC.
Can. 295 è sostituito col can. 1663 del CIC.
Can. 296 è sostituito col can. 1664 del CIC.
Can. 297 è sostituito col can. 1665 del CIC.
Can. 298 è sostituito col can. 1666 del CIC
Can. 299 è sostituito col can. 1667 del CIC
Can. 300 è sostituito col can. 1668 del CIC, eccettuata la parola «notificetur» al posto della quale si scrive «intimetur».
Can. 301 è sostituito col can. 1669 del CIC.
Can. 302 è sostituito col can. 1670 del CIC.

TITULUS XXVI
DE QUIBUSDAM PROCESSIBUS SPECIALIBUS

Caput I
DE PROCESSIBUS MATRIMONIALIBUS

Art. I - *De causis ad matrimonii nullitatem declarandam*

1) *De foro competenti*

Can. 303 è sostituito col can. 1671 del CIC.
Can. 304 rimane.
Can. 305 è sostituito col can. 1673 del CIC.

2) *De iure impugnandi matrimonium*

Can. 306 è sostituito col can. 1674 del CIC
Can. 307 è sostituito col can. 1675 del CIC

3) *De officio iudicum et tribunalis ministrorum*

Can. 308 si sopprime (è inserito nei cann. 22 § 3 e 25 § 2).
Can. 309 è sostituito col can. 1676 del CIC.
Can. 310

§ 1. Libello admisso, praeses vel ponens, procedat ad notificationem decreti citationis ad normam canonis 132.

§§ 2-4 rimangono, come nel can. 1677 del CIC.

§ 5 si sopprime.

4) *De probationibus*

Can. 311 è sostituito col can. 1678 del CIC.
Can. 312 è sostituito col can. 1679 del CIC.
Can. 313 è sostituito col can. 1680 del CIC.

5) *De sententia et appellatione*

Can. 314 rimane (modif. minori).
Can. 315 è sostituito col can. 1682 del CIC.
Can. 315 bis è il can. 1683 del CIC.
Can. 316 si redige come il can. 1684 del CIC, eccettuate le parole « notificata est» che si sostituiscono con l'espressione « intimata est ».
Can. 317 diventa can. 315 bis.
Can. 318 è sostituito col can. 1685 del CIC.

6) *De processu documentali*

Can. 319 è sostituito col can. 1686 del CIC, ma inizia come segue: « Admissa petitione, Vicarius iudicialis... »
Can. 320 è sostituito col can. 1687 del CIC.
Can. 321

Iudex alterius instantiae, cum interventu defensoris vinculi et auditis partibus, decernet utrum sententia sit confirmanda... etc. come nel can. 1688 del CIC.
Can. 322 (diventa can. 324 bis.

7) *Normae generales*

Can. 323 Causae ad matrimonii nullitatem declarandam nequeunt processu contentioso summario tractari.
Can. 324 è sostituito col can. 1691 del CIC.
Can. 324 bis è il can. 1689 del CIC.
Can. 325 diventa can. 331 bis.

Art. II - *De causis separationis coniugum*

Can. 326

§ 1. Separatio personalis coniugum, nisi aliter pro locis particularibus legitime provisum sit, decerni potest Episcopi eparchialis decreto vel iudicis sententia.

§ 2. Ubi vero decisio ecclesiastica effectus civiles non sortitur, vel si sententia civilis praevidetur non contraria iuri divino, Episcopus eparchiae commorationis coniugum poterit, perpensis peculiaribus adiunctis, licentiam concedere adeundi forum civile.

§ 3. Si causa versetur etiam circa effectus mere civiles matrimonii, satagat iudex ut, de licentia Episcopi eparchialis, ab initio ad forum civile deferatur.
Can. 326 bis è il can. 1693 del CIC.
Can. 327 rimane: è il can. 1694 del CIC.
Can. 328 è sostituito col can. 1695 del CIC.
Can. 329 rimane.
Can. 330 diventa can. 326 bis.

Art. III - *De processu praesumptae mortis coniugis*

Can. 331 rimane (modif. minori).

Art. IV - *De modo procedendi ad obtinendam dispensationem super matrimonium sacramentale non consummatum aut matrimonii solutionem in favorem fidei*

Can. 331 bis (fu can. 325)

Ad obtinendam dispensationem super matrimonium sacramentale non consummatum aut matrimonii solutionem in favorem fidei adamussim serventur normae speciales a Sede Apostolica latae.

Caput II

De causis ad Sacrae Ordinationis nullitatem declarandam

Can. 332 si omette.
Can. 333 è sostituito con i cann. 1708, 1709, 1710 e 1712 del CIC, con qualche modifica redazionale e cioè nel can. 1709 si scrive: «... ad competentem curiae Romanae Congregationem, quae decernet utrum causa ab ea ipsa an a tribunali ab ea designato sit agenda».

Caput III

De procedura in parochis amovendis vel transferendis

Art I - *De modo procedendi in amotione parochorum*

Can. 334 è sostituito col can. 1740 del CIC.
Can. 335 è sostituito col can. 1741 del CIC.
Can. 336

§ 1. Si ex instructione peracta constiterit adesse causam amotionis Episcopus eparchialis rem discutiat cum duobus parochis e coetu ad hoc stabiliter a

Consilio presbyterali, Episcopo proponente, selectis; quod si exinde censeat ad amotionem esse deveniendum, causa et argumentis ad validitatem indicatis, parocho paterne suadeat ut intra tempus quindecim dierum renuntiet.

§ 2 De parochis qui sunt sodales instituti religiosi aut societatis ad instar religiosorum, servetur praescriptum can. NN (= can 269 § 2 in *Nuntia* 19, p. 84).

Can. 337 rimane: è il can. 1743 del CIC.
Can. 338 è sostituito col can. 1744 del CIC.
Can. 339 è sostituito col can. 1745 del CIC.
Can. 340 è sostituito col can. 1746 del CIC.
Can. 341 è sostituito col can. 1747 del CIC.

Art. II - *De modo procedendi in translatione parochorum*

Can. 342 è sostituito col can. 1748 del CIC.
Can. 342 bis è il can. 1749 del CIC.
Can. 343 è sostituito col can. 1750 del CIC.
Can. 344 è sostituito col can. 1751 del CIC.
Can. 345 è sostituito col can. 1752 del CIC.

Titulus XXVII
DE PROCEDURA IN SANCTIONIBUS POENALIBUS FERENDIS

Caput I
De processu poenali

Art. I - *De praevia investigatione*

Can. 346 è sostituito col can. 1717 del CIC.

Can. 347

§ 1 rimane (modif. minori).

§ 2 rimane (modif. minori).

§ 3 Antequam quidquam in re decernat, Hierarcha audiat de delicto accusatum et promotorem iustitiae atque, si ipse prudenter censeat, duos iudices aliosve iuris peritos; consideret etiam Hierarcha num ad vitanda inutilia iudicia, expediat ut, partibus consentientibus, vel ipse vel investigator quaestionem de damnis ex bono et aequo dirimat.

Can. 348 si omette.
Can. 349 è sostituito col can. 1719 del CIC.

Art. II - *De processus evolutione*

Can. 350

§ 1. Salvis praescriptis huius tituli in iudicio poenali applicandi sunt, nisi rei natura obstet, canones de iudiciis in genere et de iudicio contentioso ordinario, processu summario excluso, et servatis specialibus normis de causis, quae bonum publicum spectant.

§ 2 (fu can. 356 § 2) Accusatus ad confitendum delictum non tenetur, nec ipsi iusiurandum deferri potest.

Can. 351

§ 1 rimane (modif. minori).

§ 2 si omette.

§ 3 (= § 2) Coram tribunali superiore partes actoris gerit promotor iustitiae apud tribunal constitutus.

Can. 352 si omette.

Can. 352 bis (fu can. 355): è il can. 1722 del CIC.

Can. 353 rimane.

Can. 354 è sostituito col can. 1724 del CIC.

Can. 355 è diventato il can. 352 bis.

Can. 356 si omette (il § 2 è trasferito al can. 350).

Can. 357 si omette.

Art. III - *De causae discussione, definitione et de appellatione*

Can. 357 bis

Praeter scriptas defensiones et animadversiones, si locum habuerunt, discussio causae ore fieri debet (cfr. SN can. 568).

Can. 357 ter

§ 1. Discussioni orali adsistunt promotor iustitiae, accusatus eiusque advocatus, pars laesa de qua in can. 361 eiusque advocatus.

§ 2. Tribunalis est peritos qui operam praestiterint ad discussionem vocare, ut peritias suas declarare valeant (cfr. SN can. 569).

Can. 358 rimane: è il can. 1725 del CIC.

Can. 359 rimane.

Can. 359 bis

Pars dispositiva sententiae statim publicanda est, nisi tribunal gravi de causa decernat decisionem secreto servandam esse usque ad formalem sententiae intimationem, quae non ultra mensem a die definitionis differri potest (cfr. SN can. 571).

Can. 359 ter è il can. 1727 del CIC.

Can. 360 rimane: è il can. 1726 del CIC.

Can. 361 è sostituito col can. 1729 del CIC.

Can. 362 rimane: è il can. 1730 del CIC.

Can. 363 rimane: è il can. 1731 del CIC.

Art. IV - *De impugnationibus* si omette

I cann. 364-366 sono incorporati nel can. 359 ter.

Caput II

De irrogatione poenarum per decretum extra iudicium

Can. 367

§ 1 Ad validitatem decreti de quo in can. 2 schematis « De sanctionibus poenalibus » requiritur ut:

1° accusatus de accusatione atque de probationibus certior fiat, data ei sufficienti facultate sese defendendi, nisi ipse, rite citatus ad normam canononum 131-135, comparere neglexerit;

2° discussio oralis inter Hierarcham vel eius delegatum et accusatum habeatur, praesentibus iustitiae promotore et notario;

3° in ipso decreto exponatur quibus rationibus in facto et in iure punitio innititur.

§ 2. Poenae autem de quibus in can. 28 schematis « De sanctionibus poenalibus » sine hac procedura imponi possunt, dummodo de earum ex parte rei acceptatione scripto constet.

Can. 368 rimane.

Titulus XXVII

DE RECURSIBUS ADVERSUS DECRETA ADMINISTRATIVA

Can. 369 rimane (modif. minori).

Caput I

De recursu hierarchico

Can. 370 rimane.
Can. 371 rimane.
Can. 372 rimane (modif. minori).
Can. 373 rimane (modif. minori).
Can. 374 rimane
Can. 375 rimane.
Can. 376 rimane.
Can. 377 rimane.
Can. 378 rimane.
Can. 379 rimane (modif. minori).

Caput II

De recursu ad sectiones administrativas tribunalium

Can. 380 rimane.
Can. 381 rimane.
Can. 382

§ 1. De recursibus adversus decreta Hierarcharum locorum, intra fines territorii Ecclesiae patriarchalis, videt iudex unicus ex Episcopis a Synodo Episcoporum ad triennium designatus.

§ 2. Adversus sententiam huius Episcopi appellatio fit ad tribunal trium Episcoporum de quo in canone 8, quod in casu collegialiter iudicat, ulteriore appelatione, firmo can. 5, prorsus remota.

§ 3. De recursibus adversus decreta ceterorum Hierarcharum locorum videt Sedis Apostolica.

Can. 383

§ 1. Adversus decreta administrativa Patriarcharum, etiamsi agatur de decretis quae eparchiam Patriarchae propriam respiciunt, recursus fit ad peculiare tribunal Episcoporum pro unaquaque Ecclesia ad normam iuris particularis constitutum, nisi quaestio ad Romanum Pontificem deferatur.

§ 2. Adversus decreta administrativa Synodi Episcoporum recursus fit ad Romanum Pontificem.

Can. 384 rimane.
Can. 385 rimane.
Can. 386 rimane.
Can. 387 rimane.
Can. 388 rimane.
Can. 389 rimane: in fine si scrive «ad tribunalis sectionem administrativam».
Can. 390 rimane.
Can. 391 rimane.
Can. 392 rimane.
Can. 393 rimane.
Can. 394 rimane.
Can. 395 rimane.
Can. 396 Adversus sectionis administrativae tribunalis sententias definitivas aliasve decisiones, quae iudicio in aliquo gradu finem ponunt, dantur impugnationes ad normam iuris.
Can. 397 rimane.
Can. 398 rimane.

CRITERI E TRACCIA DI LAVORO DEL « COETUS DE COORDINATIONE »

All'inizio del 1984, la Presidenza della Commissione decise di procedere all'opera di coordinazione sistematica di tutti gli schemi del futuro Codice di Diritto Canonico Orientale. A questo scopo istituì un apposito gruppo di studio, composto di cinque consultori della Commissione, i quali, con vari compiti, hanno avuto fin'ora già quasi cinquanta giorni di riunioni, per gran parte presiedute dal Vice-Presidente stesso della Commissione e con la continua presenza del Segretario di essa. Per quanto riguarda il calendario di queste riunioni il lettore può consultare il prospetto pubblicato in questo stesso fascicolo di *Nuntia* a pagina 84.

Come strumento principale del lavoro di coordinazione la Segreteria della Commissione ha raccolto tutti gli schemi del futuro Codice di Diritto Canonico Orientale in un unico fascicolo, che costituisce lo schema intero dello stesso Codice. Ai canoni contenuti in questo schema e divisi non in libri, ma in titoli, come è stato delineato dal Vice-Presidente della Commissione nella relazione al Sinodo dei Vescovi del 1980, è stata attribuita una numerazione continua.

Invero ai 28 titoli resi di pubblica ragione, nel quadro della predetta relazione, in *Nuntia* 11, alle pagine 85-87, si è in seguito aggiunto un nuovo *Titulus*, premesso a tutti gli altri contenente 19 canoni « De christifidelibus eorumque omnium iuribus et obligationibus », come è spiegato più dettagliatamente in questo stesso fascicolo di *Nuntia* alle pagine 6-11.

Inoltre, si deve tener presente che l'ultimo titolo si intende dividerlo in due titoli separati, dei quali il primo tratterebbe delle leggi, consuetudini e atti amministrativi, il secondo della prescrizione e della « supputatio temporis » (cfr. *Nuntia* 18 p. 72).

Ai 1518 canoni che risultano dall'indice dello schema provvisorio del futuro Codice di Diritto Canonico Orientale, che è oggetto del lavoro del « Coetus de coordinatione », bisogna aggiungere i summenzionati 19 canoni del *Titulus I* e 12 canoni del *Titulus III* « De summo Pontifice deque Collegio Episcoporum » indicati qui sotto rispettivamente con le cifre 8/A - 8/Z e 23/A-23/O.

Ecco l'indice provvisorio del progetto del futuro Codice di Diritto Canonico Orientale.

Canones praeliminares		1–8
Titulus I	De christifidelibus eorumque omnium iuribus et obligationibus	8/A–8/Z
Titulus II	De Ecclesiis suis iuris et de ritibus	9–22
Titulus III	De Summo Pontifice deque Collegio Episcoporum	23/A–23/O
Titulus IV	De Ecclesiis patriarchalibus	24– 127
Titulus V	De Ecclesiis Archiepiscopalibus maioribus	128– 131
Titulus VI	De Ecclesiis metropolitanis sui iuris	132– 145
Titulus VII	De eparchiis et Episcopis	146– 282
Titulus VIII	De exarchiis et Exarchis	283– 292
Titulus IX	De conventibus hierarcharum interritualibus	293
Titulus X	De clericis	294– 368
Titulus XI	De laicis	369– 379
Titulus XII	De monachis ceterisque religiosis necnon de sodalibus aliorum Institutorum vitae consecratae	380– 528
Titulus XIII	De christifidelium consociationibus	529– 539
Titulus XIV	De evangelizatione gentium	540– 551
Titulus XV	De magisterio ecclesiastico	552– 624
Titulus XVI	De cultu divino et praesertim de sacramentis	625– 857
Titulus XVII	De baptizatis non catholicis ad plenitudinem communionis catholicae convenientibus	858– 864
Titulus XVIII	De oecumenismo seu de christianorum unitate fovenda	865– 871
Titulus XIX	De personis et de actibus iuridicis	872– 949
Titulus XX	De officiis ecclesiasticis	898– 935
Titulus XXI	De potestate regiminis	936– 949
Titulus XXII	De recursibus adversus decreta administrativa	950– 979
Titulus XXIII	De bonis Ecclesiae temporalibus	980–1027
Titulus XXIV	De iudiciis in genere	1028–1157
Titulus XXV	De iudicio contentioso	1158–1329
Titulus XXVI	De aliquibus specialibus iudiciis	1330–1372
Titulus XXVII	De procedura in sanctionibus poenalibus ferendis	1373–1392
Titulus XXVIII	De sanctionibus poenalibus in Ecclesia	1393–1458
Titulus XXIX	De lege, consuetudine, actibus administrativis, praescriptione atque temporis supputatione	1459–1518

Nella riunione del gruppo di studio « De coordinatione », che ebbe luogo nei giorni 9-11 aprile 1984 e fu presieduta dal Vice-Presidente della Commissione, si concordò in linea di massima sul fatto che il gruppo, senza toccare la

sostanza dei canoni già « denuo recogniti » secondo le osservazioni fatte dagli Organi di consultazione, avrebbe concentrato il proprio impegno sui seguenti punti, fissati come criteri direttivi di lavoro e già resi di pubblica ragione in *Nuntia* 19, pp. 93-94:

1) sul rilevamento delle imperfezioni di lingua e di stile e sul loro emendamento da farsi con proposte concrete, tali però da non sconvolgere il testo di un dato canone;

2) sulla eliminazione di tutte le incongruenze sia interne che esterne dei singoli canoni in vista di conferire all'intero Codice una coerenza quanto più possibile completa sotto ogni riguardo;

3) sull'esame e sulla determinazione rigorosa dell'esatto significato dei singoli termini giuridici con l'idea di precludere ogni possibilità all'ambiguità e alla polivalenza semantica dei termini (il che potrebbe comportare una certa monotonia espressiva, comunque assai preferibile, in testi giuridici, all'imprecisione) e di dare all'intero Codice una completa uniformità e rigorosità sul piano terminologico;

4) sulla verifica dell'esattezza di tutti i rinvii che figurano nei canoni del progetto del CICO;

5) sulla sistematica dei titoli;

6) sul controllo dell'ordine logico-sistematico dei singoli canoni nelle varie sezioni del Codice;

7) sull'opportunità di rilevare quelle differenze con il nuovo Codice della Chiesa latina, che possono essere eliminate, senza pregiudicare però il carattere orientale del CICO.

I. Punteggiatura

Dalla comparazione dei vari schemi del futuro Codice di Diritto Canonico Orientale, resi di pubblica ragione nei numeri precedenti di questa rivista, risulta subito evidente quanto sia vario l'uso dei segni di interpunzione nei singoli schemi e spesso anche tra un canone e l'altro dello stesso schema. Questo fatto è dovuto a fattori di vario genere, il primo dei quali è senz'altro la mancanza di un sistema, internazionalmente riconosciuto, di punteggiatura della lingua latina. Una tale situazione è stata « tollerata » con l'esplicita intenzione però di affidare, completata la « denua recognitio » di tutti gli schemi, ad un « Coetus ad hoc » il compito di studiare un sistema veramente coerente di punteggiatura.

Il gruppo di studio « De coordinatione » a cui era stato affidato anche questo compito, ha richiesto innanzitutto che nella stessa Segreteria della Commissione si stabilisca un sistema unico, a qualsiasi « cultura » esso appartenga,

purché sia « scientificamente solido » e che esso venga introdotto nel testo provvisorio dell'intero futuro Codice di Diritto Canonico Orientale, con il fermo proposito di verificare solo in seguito, canone per canone e virgola per virgola, se il senso giuridico dei singoli canoni e paragrafi sia rimasto sempre lo stesso e, nel caso che non fosse così, prendere le opportune misure, cioè o discostandosi eccezionalmente, ma consapevolmente, dal sistema unico accettato, oppure riformulando leggermente il relativo testo per ottenere lo stesso senso.

La Segreteria, avvalendosi, tramite un Consultore della Commissione, dei suggerimenti di alcuni esperti, ha deciso, dopo la riunione dell'aprile 1984, di adottare in linea generale un sistema simile a quello in uso in alcune università dell'Europa centrale, le cui principali caratteristiche sono le seguenti.

a) Le frasi di senso compiuto di uno stesso periodo devono essere separate l'una dall'altra mediante un punto e virgola, qualora esse non siano coordinate fra loro da una congiunzione copulativa come « et ».

b) Le frasi che sono coordinate mediante particelle avversative come « sed », « autem », « at », oppure correlative come « non solum ... sed etiam», « cum ... tum », vengono separate da virgole.

c) Le frasi subordinate (relative, condizionali, interrogative indirette ecc.) vengono separate dalla frase reggente mediante virgola.

d) Per quanto riguarda le formazioni simili a frasi subordinate:

- le infinitive non devono essere separate dalla frase reggente mediante un segno d'interpunzione;
- l'ablativo assoluto e il participio congiuntivo (da evitarsi se possibile) si devono separare con delle virgole solo se contengono più di due parole;
- in una sequenza di ablativi assoluti questi devono essere separati tra di loro con virgole;
- il gerundio o gerundivo retti da preposizione non si separano dalla frase in cui svolgono una propria funzione mediante un segno d'interpunzione.

II. L'uso delle maiuscole e minuscole

Circa l'uso delle maiuscole o minuscole per i sostantivi, riguardanti soprattutto le autorità ecclesiastiche (« Episcopus », « parochus ») o persone giuridiche (« monasterium », « institutum », « seminarium »), il gruppo di studio ha deciso, dopo un accurato esame dei testi del Codice di Diritto Canonico promulgato nel 1983, di adottare, « congrua congruis referendo », il sistema di questo Codice ritenendolo adeguato e confacente. La relativa decisione è stata formulata come segue:

« Si devono usare le maiuscole come nel CIC, cioè in pratica fino a Syncellus; per gli Istituti giuridici collegiali specificatamente orientali si usi la maiuscola quando essi indicano una autorità che può emanare leggi o decreti amministrativi ».

Si nota a tal proposito che il termine « Syncellus » corrisponde al « Vicarius episcopalis » del Codice di Diritto Canonico della Chiesa latina. Questo termine è scritto con la maiuscola; il « protopresbyter » invece, che corrisponde al « vicarius foraneus » nel Codice della Chiesa latina e che sarebbe un'autorità immediatamente susseguente, inizia con una minuscola.

Per quanto riguarda le persone morali che possono emanare leggi o decreti amministrativi in certi casi, vanno tenuti presenti non solo i « Synodus Episcoporum Ecclesiae Patriarchalis » e i « Consilia Hierarcharum » delle Chiese metropolitane « sui iuris », ma anche alcuni altri enti come p.e. la « Synaxis » dei religiosi. Il termine « Synaxis » si scrive con la maiuscola, a differenza p.e. del « conventus eparchialis », chiamato nella Chiesa latina « synodus diocesana », che si scrive con la minuscola, dato che « solus est in conventu eparchiali legislator Episcopus eparchialis » (can. 215 dello schema « De constitutione hierarchica Ecclesiarum orientalium ») al pari dei termini « collegium consultorum eparchialium », « consilium presbyterale » ecc.

III. Ortografia

Tra i vari sistemi di ortografia latina, oggigiorno di per sé ugualmente accettabili, il gruppo di studio, per avere la certezza di essere congruente, ha deciso di seguire l'ortografia dei lemmi del *Thesaurus linguae latinae* come lessico internazionale riconosciuto. Questa decisione è stata presa dopo un assai lungo dibattito circa certe grafie, che, se si adotta quanto richiede questo *Thesaurus*, provocano una qualche differenza con il Codice di Diritto Canonico della Chiesa latina, come per esempio quelle forme del verbo « adesse » o « adscribere » nelle quali il prefisso « ad » che viene a trovarsi davanti alla consonante « s », segue la legge dell'assimilazione. Nei casi cioè ove nel Codice di Diritto Canonico della Chiesa latina si legge « adsit », « adsint », « adsunt », negli schemi del Codice di Diritto Canonico Orientale si scrive « assit », «assint », « assunt ».

IV. L'uso del congiuntivo

Laboriosa e particolarmente irta di difficoltà si è dimostrata nel gruppo di studio « De coordinatione » l'analisi della coerenza nell'uso del modo congiuntivo, soprattutto riguardo alle frasi ipotetiche (p. e. « si contingat » op-

pure « si contingit »; « nisi aliud statuatur » oppure « nisi aliud statuitur ») e a quelle relative (p.e.« qui consulto omiserit » oppure « qui consulto omittit »; « baptizandus qui decimum quartum annum expleverit » oppure « baptizandus qui decimum quartum annum explevit »).

Vari gruppi di studio che avevano elaborato gli schemi del futuro Codice di Diritto Canonico Orientale si erano attenuti in ciò a criteri differenti, alcuni cioè avevano preferito l'uso del modo indicativo come p.e. il « Coetus de delictis et poenis », mentre altri quello del modo congiuntivo. Per quanto concerne, invece, le frasi ipotetiche (oltre 3000 casi), i vari gruppi di studio avevano seguito, pur indipendentemente l'uno dall'altro, una linea comune, cioè avevano data la preferenza all'uso del modo congiuntivo, invero tradizionale e sotto ogni aspetto corretto soprattutto in quei casi nei quali si vuole ipotizzare come possibile ed eventuale il verificarsi di un fatto o di una circostanza. Il gruppo di studio « De coordinatione » ha esaminato a fondo l'operato dei gruppi di studio precedenti nonché tutta la problematica sottesa all'uso del modo congiuntivo nei diversi tipi di proposizioni con particolare riguardo a quelle ipotetiche e relative. Finalmente dopo un approfondito dibattito, il gruppo di studio è giunto alla conclusione che, tutto sommato, conveniva privilegiare, compatibilmente con le regole e le esigenze della sintassi latina, il modo indicativo, cioè il modo della realtà, in quanto in un codice è opportuno che siano suscettibili di considerazione soprattutto fatti e circostanze che realmente si verificano. Sulla base di queste considerazioni è apparso ingiustificato un così largo uso del modo congiuntivo soprattutto in frasi ipotetiche e relative. Inoltre è sembrato al gruppo di studio che con la decisione di privilegiare il modo indicativo si conferirebbe una maggiore concretezzza alla normativa canonica del futuro codice per le Chiese orientali e si creerebbe una più stretta aderenza ed intima consonanza del suo linguaggio giuridico con lo spirito e la lettera delle legislazioni moderne. Il gruppo di studio, venendo a trattare più specificamente del modo congiuntivo nel periodo ipotetico, ha riconosciuto che è nota a tutti la regola di sintassi latina secondo cui nelle frasi condizionali si richiede:

1) il modo indicativo quando nella protasi, introdotta da « si » o « nisi », si pone una condizione reale (indipendentemente dal fatto che essa esista o no nella realtà) e se ne trae quindi nell'apodosi una conseguenza che si ritiene certa e necessaria;

2) Il modo congiuntivo presente o perfetto a seconda della legge dell'anteriorità dei tempi, se si pone come possibile nella protasi una condizione e si considera quindi come possibile anche la conseguenza che se ne trae;

3) il congiuntivo imperfetto o più che perfetto tanto nella protasi quanro nell'apodosi, se si pone una condizione che si considera come impossibile

a verificarsi e contraria alla realtà e si ritiene quindi anche la conseguenza come irreale.

È di per sé ovvio che il terzo caso esula completamente dal linguaggio giuridico di un codice. Per quanto riguarda invece il secondo tipo di periodo ipotetico, cioè quello della possibilità che richiede il congiuntivo presente o perfetto, il gruppo di studio, dopo matura riflessione, è giunto alla conclusione che esso sia, con qualche rara eccezione, poco adatto alla « natura giuridica » del futuro codice per le Chiese orientali e, pertanto, nella speranza di rendere i testi giuridici di esso veramente perspicui ed aggiornati al mondo moderno, ha deciso che le condizioni, introdotte da « si » e nisi » ecc., siano considerate come riferentesi a fatti reali e di conseguenza, salve poche eccezioni, abbiano il modo indicativo.

In rapporto a questa decisione si è sentita la necessità di eliminare il congiuntivo, come ammesso dalla sintassi latina, anche da tutte quelle frasi relative che svolgono in un periodo una funzione ipotetica (« qui consulto omiserit »). Nelle frasi relative, invece, con un diverso ruolo, come quelle finali, consecutive ecc., si continua usare il congiuntivo secondo le regole della sintassi latina.

V. Inscindibilita' dei termini tecnici

La questione sulla inscindibilità dei termini tecnici giuridici, composti di più parole, è stata decisa nel gruppo di studio come linea generale, da applicarsi rigorosamente in tutti i casi. In conseguenza di ciò la particella « vero » che spesso appare nei canoni in senso avversativo, non si inserisce più subito dopo la prima parola di un termine tecnico composto di più parole, ma solo alla fine dell'ultima parola che fa parte di un tale termine. Così non si scrive « episcopus vero eparchialis », ma « Episcopus eparchialis vero »; non si scrive « rector vero ecclesiae », ma « rector ecclesiae vero »; non si scrive « consilium vero consultorum eparchialium », ma « Consilium consultorum eparchialium vero » ecc.

VI. Spoglio dei singoli termini

Nel lavoro di coordinamento di tutti gli schemi del futuro Codice di Diritto Canonico Orientale una grande parte del tempo è dedicata alla determinazione dell'esatta valenza giuridica dei termini usati nell'intero schema di questo Codice e alla conseguente verifica, termine per termine, di tutti i luoghi ove essi appaiono per vedere se corrispondono precisamente a quanto i vari gruppi di studio hanno voluto dire nei rispettivi canoni.

Il frutto di questo paziente lavoro di verifica, svolto in seno al gruppo di

studio « De coordinatione », potrà essere raccolto solo a lavoro ultimato. Tuttavia, per ogni utilità del lettore, si elencano qui sotto, in modo molto sommario, alcuni di questi termini con l'intento di sostanziare maggiormente il presente, breve e parziale, resoconto con alcuni esempi.

1. *Episcopus, Episcopus eparchialis, Hierarcha, Hierarcha loci*

Il gruppo di studio « De coordinatione » dopo aver introdotto negli schemi del Codice di Diritto Canonico Orientale la norma generale secondo la quale « quae in canonibus nominatim Episcopo eparchiali in ambitu potestatis exsecutivae tribuuntur, intelleguntur competere dumtaxat Episcopo eparchiali, exclusis Protosyncellis et Syncellis, nisi de speciali mandato » (cf. CIC can. 134 § 3), ha rivisto tutti i luoghi dello schema dell'intero Codice in cui figurano le suindicate voci.

Il termine « Episcopus » nella maggioranza dei casi è stato specificato con la parola « eparchialis » e queste due parole insieme costituiscono ora un termine giuridico inscindibile, con chiaro riferimento alla suindicata norma generale.

Se, invece, un dato potere può essere esercitato anche dai Protosincelli e Sincelli si usa l'espressione « Hierarcha loci ».

La parola « Hierarcha » senza alcuna specifica include, oltre le suindicate persone, anche quei Superiori maggiori religiosi « qui potestate regiminis ordinaria gaudent », secondo il can. 68 dello schema « De normis generalibus ».

In altre parole, nel leggere il futuro Codice, bisognerà tener presente che il termine « Episcopus eparchialis » esclude i Protosincelli, Sincelli e i Superiori maggiori religiosi e che il termine « Hierarcha loci » esclude i Superiori maggiori religiosi.

« En passant » si nota che il gruppo di studio specifica ovunque le parole « Coadiutor » e « Auxiliaris » con la parola « Episcopus » e ciò per rispetto alla dignità episcopale. I termini tecnici relativi sono dunque: « Episcopus coadiutor » e « Episcopus auxiliaris ».

2. *Facultas, potestas*

Dopo un accurato esame di tutti gli schemi del Codice di Diritto Canonico Orientale ed un loro confronto col Codice di Diritto Canonico della Chiesa latina, si è notata una grande varietà nell'uso dei termini «potestas» e «facultas» e dei verbi che indicano il conferimento o possesso di poteri o facoltà (p.e. la facoltà « datur », « donatur », « conceditur », « confertur », « fit »; « tribuitur », « delegatur », « instruitur »).

Dopo una laboriosa ricerca, il gruppo di studio si è orientato ad usare in linea di massima il termine « potestas » senza specifica solo nel senso della

vera « potestas regiminis », mentre quando questa parola significa altra specie di poteri, ciò viene indicato con una precisa specifica, come p.e. la « potestas religiosa publica » di cui godono i superiori religiosi anche se non chierici.

Per quanto riguarda il termine « facultas » il gruppo di studio ha deciso di usarlo per quelle facoltà, autorizzazioni ecc. che di per sè possono essere conferite anche a coloro che non hanno alcuna « potestas », né quella « regiminis », né altra « potestas publica ». Gli esempi più comuni di tali facoltà sono la « facultas matrimonia benedicendi » e la « facultas confessiones excipiendi », si intende « servatis de iure servandis ».

Per quanto riguarda la suindicata varietà di verbi significanti il conferimento oppure possesso di tali poteri o facoltà, il gruppo di studio, procedendo per esclusione, si è orientato ad una certa limitazione di essi, decidendo in linea di massima di attenersi alle seguenti espressioni:

1.) « potestas » e « facultas » - « confertur »
2.) « potestate » e « facultate » - si è « praediti «;
3.) « potestas » - « competit » o « habetur ».

3. *Sacramentum celebratur, ministratur, suscipitur*

Tra le varie espressioni che appaiono nei diversi schemi elaborati nei gruppi di studio precedenti (un sacramento « celebratur », « confertur », « administratur », « ministratur », « accipitur «, « recipitur », « suscipitur ») il gruppo di studio, dopo prolungato dibattito ed esame di vari documenti della Santa Sede, si è deciso di uniformare la terminologia attenendosi alle seguenti espressioni;

1.) « sacramentum » come tale « celebratur »;
2.) « sacramentum » da parte del ministro « ministratur;
3.) « sacramentum » da parte del soggetto a cui viene amministrato « suscipitur ».

4. *Ritus*

Riguardo alla parola « ritus » il gruppo di studio ha uniformato il suo uso a quanto è richiesto dal canone 9 dello schema « De constitutione hierarchica Ecclesiarum orientalium ». In altre parole il termine « ritus » si ritiene esclusivamente in quei luoghi del futuro Codice di Diritto Canonico Orientale che si riferiscono al « patrimonium liturgicum, theologicum spirituale et disciplinare » proprio di una persona, fisica o giuridica. In tutti gli altri casi, con una sola eccezione, la parola « ritus » è stata sostituita con una espressione adeguata di senso univoco, coma appare dal seguente schema.

1.) Qualora la parola « ritus » si riferisce ad una intera Chiesa orientale

o latina, si sostituisce con l'espressione « Ecclesia sui iuris », in congruenza con il succitato canone § 2.

2.) Se la parola « ritus » si riferisce alle sole cerimonie liturgiche, è sostituita con l'espressione « praescripta librorum liturgicorum ».

3.) In diversi casi la parola « ritus » si è potuta semplicemente omettere perché superflua.

4.) Nella espressione altamente tecnica ed ormai in uso, di « ritus sacer » relativa alla forma del matrimonio, questa si lascia immutata (cf. CA can. 85 § 2 « sacer censetur ritus, ad effectum de quo in § 1, ipso interventu sacerdotis benedicentis... »).

5. *Officium*

Nei vari schemi e canoni elaborati dai gruppi di studio precedenti il termine « officium » è usato nei seguenti significati:

1.) « officium ecclesiasticum » nel senso specifico del can. 26 dello schema « De normis generalibus » (« officium ecclesiasticum est quodlibet munus a competenti auctoritate stabiliter constitutum in finem spiritualem exercendum »);

2.) « officium divinum », « divinum officium », « officium liturgicum »;

3.) « bureau » (p.e. « constituendum est in curia eparchiali Officium »);

4.) « dignità » (p.e. « candidatos ad episcopale officium idoneos »);

5.) « dovere » (p.e. « ius et officium est »).

Il gruppo di studio « De coordinatione », dopo non poca riflessione, si è deciso di usare la parola « officium » esclusivamente nel primo senso suindicato, cioè solo nel senso della definizione veramente giuridica, sostituendo questo termine in tutti gli altri casi con una espressione più appropriata, che appare qui di seguito .

1.) Il termine « officium » nel senso di « divinum officium » si sostituisce ovunque con l'espressione « laudes divinae » (cf. il Decreto conciliare «Orientalium Ecclesiarum » art. 15).

2.) Il termine « officium » nel senso di « dovere » viene sostituito con il termine « obligatio » (p.e. « ius et obligatio est »).

3.) Il termine « officium » nel senso di « dignità » viene sostituito con l'indicazione precisa della dignità in questione (p.e. « ad episcopale officium idoneus » si sostituisce con « ad episcopatum idoneus »).

4.) il termine « officium » nel senso di « bureau » si elimina, riformulando il relativo testo in una maniera più idonea.

6. *Ordo* , *ordinatio*, *consecratio*

La « coordinazione » di questi termini polivalenti, che appaiono negli schemi del futuro Codice, è ancora in corso e si mostra irta di difficoltà. Finora il gruppo di studio ha deciso che i termini « ordo » e « ordinatio » debbono essere specificati con l'aggettivo « sacer, a, um » quando si riferiscono al sacramento dell'ordine in generale, oppure con la precisa indicazione di ciascun grado a seconda che si tratti rispettivamente di episcopato, presbiterato o diaconato (p.e. « ordinatio diaconalis »).

Per quanto riguarda il termine « consecratio » riferentesi al sacro ordine (cf. la Costituzione « Sacrosantum Concilium » n. 76 e la Costituzione « Lumen gentium » n. 21), il gruppo di studio è rimasto del parere che essa non è tanto congruente con i termini tecnici tradizionali nelle Chiese orientali.

In connessione con questi termini il gruppo di studio ha deciso anche di servirsi unicamente della parola « senior » nei casi dove si danno certe prerogative o poteri a coloro che sono in un dato ordine sacro « antiquiores », « primi », o « priores ». L'espressione tipica in simili casi è ora la seguente: « ordinatione (episcopali, presbiterali) senior ».

7. *Sodalis*, *membrum*

Prendendo in considerazione il fatto che nei diversi schemi del futuro codice i termini « sodalis » e « membrum » sono usati indiscriminatamente, l'uno per l'altro, spesso anche in relazione allo stesso collegio di persone (p.e. « Synodi sodales » e « Synodi membra »), il gruppo di studio, senza una particolare preferenza per l'uno o l'altro di essi, ha deciso in modo piuttosto prammatico, di usare « sodalis » esclusivamente per coloro che fanno parte di un istituto di vita consacrata. In tutti gli altri casi questo termine viene ora sostituito con « membrum ». Così, per esempio, non si scrive più « sodalis collegii », bensì « membrum collegii »; non si scrive « sodalis Synodi », bensì « membrum Synodi » ecc.

8. *Non catholicus*, *acatholicus*

Prescindendo dai vari canoni in cui vengono menzionati coloro « qui plenam communionem cum Ecclesia catholica non habent » (locuzione che si conserva immutata), vi sono diversi altri canoni nei quali si tratta di «non catholici » oppure di « acatholici ». Tra questi due termini il gruppo di studio ha scelto il secondo, preferendolo al primo perché è più breve e, tutto considerato, assai « neutro ». La summenzionata locuzione, si è giudicata troppo lunga per poter essere usata in tutti i casi che si riferiscono ai battezzati non cattolici. Pertanto essa si ritiene in quei canoni nei quali si vuole mettere in risalto pre-

cisamente la « communio » già esistente con la Chiesa cattolica, benché non ancora « plena ».

VII. Modifiche minori

Per citare qualche esempio delle « modifiche minori » introdotte dal gruppo di studio « De coordinatione », diamo qui di seguito un'elenco « alfabetico » di alcune di esse, notando che, se non vi è altra specifica, le espressioni, le parole ed i gruppi di lettere della colonna sinistra sono state sostituite con quelle indicate a destra dopo il trattino.

adc - acc
aequitas canonica - aequitas
aequitas naturalis - aequitas
adf - aff
adg - agg
ad interim - interim
adgn - agn
adl - all
adp - app
adq - acq
adr - arr
adscr - ascr
adsp - asp
adst - ast
aliud cavere - aliter cavere
aliud providere - aliter providere
Apostolica Sedes - Sedes Apostolica (termine tecnico da non invertirsi)
arctius - artius
ascribere - si usa solo con il dativo.
audito; auditis - si sotituisce con « consulto », « consultis » (o «de consilio») in tutti i casi nei quali la consultazione con certe persone o collegi di persone è prescritta per la validità di un atto (in certi altri casi invece si ritiene la parola « audito »)
charitas - caritas
constare con ablativo - constare e
cum consensu - de consensu
cum licentia - de licentia
dispensare super - dispensare a
dispensare in - dispensare a
dispensare de - dispensare a

donec - rimane se ha il senso di « finché », mentre si cambia con « dum » quando ha il senso di « mentre »
dum - per questo termine si veda sotto « donec »
eo ipso - ipso iure (con l'unica eccezione « matrimonium validum inter baptizatos eo ipso est sacramentum »)
eparchia vacans - sedes vacans
etiamsi - etsi
ex consensu - de consensu
ex licentia - de licentia
exemplum - si usa solo nel senso di « esempio »
exemplar - si usa nel senso di « una copia di un documento »
fas est - licet
fideles - christifideles
haud - non
incassum - in cassum
inchoare - incohare
impedire quominus - impedire ne
insimul - simul
in scriptis - scripto
intimior - si cambia in altre espressioni per evitare il « comparativo » da « intimus »
intelligere - intellegere
ipso facto - ipso iure (da esaminarsi caso per caso)
in quantum; inquantum - secondo i casi si sostituisce con « quatenus » oppure con « si ».
iubere ut - « iubere » seguito secondo i casi dall'accusativo con l'infinitivo oppure dal nominativo con l'infinitivo
liberi - filii
licet (nel senso di « etiamsi ») - etsi
negligere - neglegere
nefas est - non licet
nuntium; nuncium - notitia
praesidere - praeesse
relate ad - circa
proles - filii
removere, remotio - amovere, amotio
respicere ad - respicere con accusativo
quamcitius - quam primum
quamprimum - quam primum
quamvis - etsi

quamquam - etsi
quandiu - donec (se significa « finché »), dum (se significa « mentre »)
quando - si
quantocius - quam primum
quantum - quatenus (per indicare « inquanto una cosa è possibile »), si (per indicare « se la cosa è possibile »)
queat - possit
queunt - possunt
quidquam - quicquam
quoad - circa
quod si - quodsi
quotidie - cottidie
quotidianus - cottidianus
quotiescumque - quoties
spectare - spectare ad
scriptus; in scriptis - scripto (datus, dandus)
subiicere - subicere
tabularium - archivum
tametsi - etsi
titulus (praelatitius) - dignitas
unus (unicus) - solus
usque dum (usquedum) - donec (se significa « finché »), dum (se significa « mentre »).

A conclusione di questa breve relazione sul lavoro del gruppo di studio « De coordinatione » possiamo informare i lettori, che al presente sono stati esaminati circa la metà dei 1549 canoni, i quali al momento costituiscono l'intero progetto del futuro Codice di Diritto Canonico Orientale. Pertanto, il lavoro di questo gruppo di studio prosegue a ritmo serrato con lo scopo di concluderlo, per quanto possibile, nella prima metà del 1986. In questo modo si spera di potere presentare all'esame dei Membri della Commissione uno schema ben « coordinato » dell'intero Codice di Diritto Canonico Orientale. Si deve aggiungere però, e di ciò i componenti del predetto gruppo di studio sono pienamente coscienti, che anche questo lavoro è ancora imperfetto, come ogni opera umana.

RESOCONTO DELLA RELAZIONE DEL VICE PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE NEL SINODO DEI VESCOVI DEL 1985

Il Santo Padre si è degnato di nominare, in data 15 novembre, membro dell'Assemblea Generale Straordinaria del Sinodo dei Vescovi Sua Eccellenza Monsignor Emilio Eid, Vice-Presidente della Commissione, in sostituzione di Sua Eminenza Reverendissima il Signor Cardinale Joseph Parecattil, Presidente della medesima Commissione, assente per motivi di salute. Il Vice-Presidente ha partecipato a tutti i lavori del Sinodo e, nella settima Congregazione generale del giorno 28 novembre, alla presenza del Santo Padre, ha svolto una relazione che è stata pubblicata in riassunto a pagina 5 dell'Osservatore Romano del giorno successivo tra gli interventi dei Padri sinodali. Il testo del riassunto è il seguente:

« Si desidera sottolineare l'attualità del Concilio Vaticano II nella Codificazione Orientale tuttora in corso.

1. Le norme sostantive e direttive del decreto « *Orientalium Ecclesiarum* » sulle Chiese Orientali Cattoliche sono collegate organicamente con la Costituzione *Lumen gentium* per dare una migliore intelligenza concreta del mistero della Chiesa nella sua unità con le legittime diversità delle Chiese particolari sui iuris. Esse sono anche connesse con le direttive del decreto *Unitatis redintegratio* per una giusta comprensione dei Fratelli Orientali non cattolici, con una missione positiva delle Chiese Orientali cattoliche nella causa dell'unità dei Cristiani.

2. *Il patrimonio ecclesiastico e spirituale* delle Chiese Orientali è *fermamente considerato* (dal Concilio) *come patrimonio di tutta la Chiesa di Cristo* (OE., 5). Perciò queste Chiese, come la Chiesa Latina, *hanno il diritto e il dovere di reggersi secondo le proprie discipline particolari* (ibid.).

Le norme stabilite dal decreto *Orientalium Ecclesiarum* guidano il lavoro della Codificazione Orientale secondo un duplice criterio: fedeltà alle tradizioni orientali nel vincolo dell'unità, e fedeltà allo spirito del Concilio ».

Sembra opportuno aggiungere a questo breve riassunto qualche informazione più particolareggiata a tal riguardo e riferire alcuni passaggi della relazione. In essa, prima di tutto, il Vice-Presidente ha tenuto a dare le più ampie assicurazioni ai Padri Sinodali che « nihil omnino praetermissum fuisse in ar-

duo Commissionis labore, ut Codex Iuris Canonici omnium Orientalium Ecclesiarum Catholicarum communis, reapse in omnibus cum iis congruat, quae a Concilio Vaticano II statuta sunt, atque ita *ad eam caritatem perducat, qua fiet ut in hodierno mundo magis magisque hae Ecclesiae floreant et novo robore apostolico concreditum sibi munus absolvant*» secondo le parole dello stesso Concilio e di Sua Santità Paolo VI, pronunciate nella prima riunione plenaria dei Membri della Commissione nel 1974 (cf. « Orientalium Ecclesiarum » art. 1 e *Nuntia* 1, p. 6).

Dopo aver sottolineato la interdipendenza tra i vari documenti del Concilio Vaticano II e la impossibilità di prenderli in considerazione isolatamente l'uno dall'altro, Sua Eccellenza Monsignor Eid, ha affermato che ciò vale anche per il Decreto « Orientalium Ecclesiarum », che è in stretta connessione particolarmente con la Costituzione dommatica « Lumen gentium » e con il Decreto « De oecumenismo ». Affermato ciò, il Vice-Presidente della Commissione ha richiamato l'attenzione dei Padri sinodali, su alcuni punti, della massima importanza per comprendere l'operato e l'atteggiamento del Concilio nei confronti delle Chiese Orientali, continuando la sua relazione come segue:

«Coram praeclaro hoc foro recolere liceat ea, quae in Concilio dicta sunt:

1) de *legitima diversitate* (UR 17) ac de *Ecclesiarum varietate* (OE 2) quae totius Ecclesiae Christi nedum nocet unitati sed *eam potius declarat* (OE 2);

2) de patrimonio liturgico, disciplinari, spirituali et theologico orientalium quod *partem constituit divinitus revelati atque indivisi universae Ecclesiae patrimonii* et in quo *elucet ea quae ab Apostolis per Patres est traditio* (O E1);

3) de Ecclesiis orientalibus, quae huius traditionis *testes sunt vivi* (OE 1);

4) de Ecclesiis ritualibus sui iuris, *tum Orientis tum Occidentis*, quae omnes *aequali modo concreduntur pastorali gubernio Romani Pontificis* et *proinde pari pollent dignitate, ita ut nulla earum ceteris praestet ratione ritus, atque iisdem fruuntur iuribus et tenentur obligationibus, etiam quod attinet ad Evangelium praedicandum in universum mundum, sub moderamine Romani Pontificis* (OE 3);

5) de earundem Ecclesiarum, Orientis sicut et Occidentis, iure et officio *se secundum proprias disciplinas peculiares regendi* (OE 5 et UR 16);

6) de necessitate ubique terrarum providendi *tuitioni atque incremento* omnium Ecclesiarum ritualium sui iuris (OE 4);

7) de *maxima fidelitate* qua Orientales suos legitimos ritus ubique terrarum retinere, colere et pro viribus observare debent (OE 4 et 6);

8) de instauratione iurium atque privilegiorum Orientalium Patriarcharum, iuxta antiquas traditiones, eas scilicet *quae tempore unionis Orientis et Occidentis viguerunt* (OE 9);

9) et postremo, ut plura alia a Concilio dicta hac in materia omittam, de peculiari munere Ecclesiarum Orientalium communionem cum Sede Apo-

stolica Romana habentium, *omnium christianorum unitatem, orientalium praesertim fovendi, iuxta principia decreti 'De oecumenismo', precibus imprimis, vitae exemplis, religiosa erga antiquas traditiones orientales fidelitate, mutua et meliore cognitione, collaboratione ac fraterna rerum animorumque aestimatione* (OE 24) ».

Esposti i suddetti punti, Sua Eccellenza Monsignor Eid ha proseguito nella sua relazione ribadendo la piena disponibilità della Commissione nel far sì che tutte le Chiese Orientali abbiano nel più breve tempo possibile un Codice comune ed ha concluso con le seguenti parole:

« Promulgato feliciter, duodeviginti annos post Concilium, Codice Iuris Canonici qui unice Latinam Ecclesiam respicit, et qui Codex respectu huius Ecclesiae, cuius his in terris unicum Caput ipse Summus Pontifex est et quae numero christifidelium magnifica de cetero pari ac aliae Ecclesiae sui iuris dignitate gaudet, iam illud latus trianguli constituit per quod simul cum Actibus Concilii Vaticani II ad verticem sacrae Scripturae ascenditur (cf. Allocuzione di Sua Santità alla Solenne presentazione del nuovo Codice il 3 febbraio 1983), praetermittere non possum, in hoc foro, ut animadvertam haec nondum haberi relate ad praedictas Ecclesias Orientales. Spes tamen est, ut Codex Orientalis in proximo futuro tandem lucem videat, et sic Ecclesia universa Catholica reapse utroque pulmone, Occidentis et Orientis, animam ducat et omnibus omnino christifidelibus nuper memoratum ascensum ad verticem per utrumque latus possibilem reddat atque suam universalitatem necnon in varietate unitatem omni populo et linguae in Christi caritate manifestet ».

Il Sinodo dei Vescovi, ascoltata la relazione del Vice-Presidente della Commissione, non solo l'ha accolta favorevolmente, ma, dopo aver trattato varie altre questioni riguardanti le Chiese orientali, ha voluto, che nella « Relatio finalis » di esso venisse ribadito che « Sub aspectu communionis hodie Ecclesia catholica magni facit instituta, ritus liturgicos, traditiones ecclesiasticas orientalium Ecclesiarum, quia ipsae sunt praeclarae propter venerandam antiquitatem atque quia illis traditio ab Apostolis per Patres est (cf. OE 1). In illis iam ab antiquissimis temporibus viget institutio patriarchalis, quae a primis Conciliis eocumenicis agnita est (cf. OE 7). Accedit et hoc quod Ecclesiae orientales morte et sanguine martyrum suorum pro Christo et eiusque Ecclesia testimonium praebuerunt » (*L'Osservatore Romano* 10 dic. 1986, *tabloid* p. III).

Come prova e segno di questa sua viva sollecitudine per le Chiese Orientali il Sinodo ha espresso l'esplicito auspicio che i lavori della Commissione per la Revisione del Codice di Diritto Canonico Orientale abbiano al più presto un esito felice con la promulgazione del Codice comune a tutte le Chiese orientali. Il testo esatto di questo auspicio è il seguente:

« Cum novus Codex iuris canonici tam feliciter promulgati maximi iuvat

in Concilio applicando pro Ecclesia latina, desiderium exprimitur ut codificatio orientalis quam celeriter in finem perducatur» (ivi, p. IV).

Ma quello che importa più di tutto è il fatto che il Santo Padre stesso nell'Allocuzione conclusiva di questa Seconda Assemblea Straordinaria del Sinodo dei Vescovi, il 7 dicembre u.s., tra le «nonnullae suggestiones», che ha voluto «extollere peculiari modo», abbia annoverato il summenzionato auspicio riguardante il Codice di Diritto Canonico Orientale. Il relativo passaggio, della massima importanza per il lavoro della Commissione nel prossimo futuro, è il seguente:

«*Quod autem attinet ad pretiosas suggestiones, in hac Synodo factas, peculiari modo nonnullas extollere volo:*

— *desiderium parandi compendium seu catechismum totius doctrinae catholicae, ad quem referantur catechismi seu compendia huiusmodi Ecclesiarum particularium; quod desiderium omnino respondet verae necessitati Ecclesiae Universalis et Ecclesiarum particularium;*

— *deinde exercendi studium de natura Conferentiarum Episcopalium, quae hac aetate ad vitam Ecclesiae praeclaram operam conferunt;*

— *denique celeriter perficiendi Codicem Iuris Canonici pro Ecclesiis Orientalibus secundum traditionem earundem Ecclesiarum et normas Concilii Vaticani Secundi*» (*L'Osservatore Romano* 8 dic. 1985, p. 4).

BREVE RELAZIONE SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE DAL 15 DICEMBRE 1984 AL 15 DICEMBRE 1985

L'attività svolta dalla Commissione dal 15 dicembre 1984 al 15 dicembre 1985, sempre intensa, ha avuto come oggetto principale la continuazione dei lavori di coordinamento di tutti i testi dello schema completo del futuro Codice e la revisione dello schema « De constitutione hierarchica Ecclesiarum orientalium ». A questo vanno aggiunte la pubblicazione di due nuovi fascicoli del bollettino *Nuntia* e la preparazione, affidata ad un noto specialista nel campo degli studi storico-ecclesiastici, del volume XV, di prossima pubblicazione, della Serie III delle *Fontes* che conterrà gli « Acta Eugenii IV » relativi agli Orientali.

Il calendario di lavoro dei gruppi di studio che si sono riuniti nel 1985 è indicato nel seguente prospetto. Si segnala però che i primi due gruppi di studio quivi riportati si riferiscono di per sé all'anno 1984. Tuttavia si premettono in questo prospetto per dare una precisa continuazione a quello già reso di pubblica ragione in *Nuntia* 17 pag. 71.

Coetus	data	ore di lavoro collegiale	materia
De coordinatione	9-11 apr. 1984	9	generalia
De coordinatione	14-19 nov. 1984	22	Ritus, Ecclesiae sui iuris, iura christifidelium.
De coordinatione	14-19 genn. 1985	20	Patriarchae, Metropolitae, Episcopi, clerici.
Minor	11-15 febbr. e 26 marzo 1985	29	Termini: Episcopus eparchialis, Hierarcha loci etc.
De coordinatione	20-25, 27-29 marzo 1985	32	Instituta vitae consecratae, consociationes, evangelizatio gentium, magisterium ecclesiasticum.
De coordinatione	27 magg. - 1 giu. 1985	18	Magisterium (continuatur), baptismus, chrismatio S. Myri, Eucharistia.
Minor	28 e 29 magg. 17-21, 24, 26-28 giu. 1985		Canones de cultu divino.
De coordinatione	22, 25-26 giu. 1985	9	Sacramenta paenitentiae, ordinis sacri, matrimonii.
Minor	30 sett. 5 ott. 1985	30	Termini: ritus, Oriens, facultas, potestas...
De S. Hierarchia	7-19 ott. 1985	53	Denua recognitio secundae partis schematis « De constitutione hierarchica Ecclesiarum orientalium » (canones de eparchiis et Episcopis, de exarchiis et Exarchis).

Come si può rilevare da questo prospetto, il lavoro del « Coetus de coordinatione » costituiva la principale attività della Commissione nei primi mesi del 1985. Il coordinamento di tutti gli schemi del futuro Codice, condotto sulla base dei sette punti tracciati in *Nuntia* 19, pp. 93-94, si è rivelato veramente necessario. Tale opera, nonostante l'impegno delle sei suindicate riunioni del « Coetus de coordinatione » e i molti giorni di lavoro del cosiddetto « Coetus minor » che gli è di valido aiuto insieme ai mezzi di informatica di cui esso si serve, non è terminata, ma continua ancora.

Dal mese di giugno, si è data la precedenza alla «denua revisio» dello schema « De constitutione hierarchica Ecclesiarum orientalium » che era stato inviato agli Organi di consultazione nel mese di ottobre 1984 e reso di pubblica ragione in *Nuntia* 19. La « denua revisio » è cominciata con la seconda parte dello schema per motivi di metodo di lavoro.

Le numerose osservazioni, pervenute nei primi mesi del 1985, sono state classificate e raccolte in due fascicoli. Nel primo (di 89 pagine) sono contenute le osservazioni generali allo schema; nel secondo (di 293 pagine), sono riportate, canone per canone, le proposte concrete di emendamento. Come risulta dal « sommario delle osservazioni » aggiunto al primo dei fascicoli suindicati, la grande maggioranza dei vescovi orientali si è espressa nei voti pervenuti, mentre il cosiddetto « pondus sociologicum » delle singole proposte è assai vario e dipende dalla maggiore o minore « collegialità » del modo con cui esse sono state formulate.

Il gruppo di studio a cui è stata affidata la « denua recognitio » dello schema è composto, oltre che dal Vice-Presidente e dal Segretario della Commissione, da 13 consultori di essa, 7 dei quali sono vescovi. Esso si è riunito per la prima volta dal 7 al 19 ottobre 1985.

Data l'importanza della materia e la grande mole delle osservazioni che richiedono un diligente studio personale, si è ritenuto opportuno che il gruppo di studio rivedesse nella prima riunione la seconda parte dello schema, relativamente più facile, cioè quella relativa ai titoli VI-VII che contiene i canoni « De eparchiis et Episcopis », « De exarchiis et Exarchis » e « De conventibus Hierarcharum interritualibus ».

I titoli I-V, che presentano una problematica più complessa, nonché alcune questioni del « De Episcopis » più difficili e connesse con questi titoli, sono stati oggetto solo di una discussione preliminare ed indicativa, allo scopo di favorire e facilitare lo studio personale dei singoli consultori in preparazione della prossima riunione dello stesso gruppo di studio prevista per i primi mesi del 1986.

Ai due fascicoli summenzionati se ne è aggiunto un terzo (di 72 pagine), contenente le « Proposte della Segreteria » riguardanti ogni singola osserva-

zione fatta pervenire dagli Organi di consultazione, nonché parecchi rilievi fatti « ex officio » e provenienti in massima parte dal « Coetus de coordinatione » che già ha esaminato, sotto varie angolazioni, anche i canoni dello schema « De constitutione hierarchica Ecclesiarum orientalium ».

Il gruppo di studio ha introdotto nelle summenzionate sezioni dello schema numerosi emendamenti, i quali tuttavia per la maggior parte non sono di grande rilevanza. Tenendo presente che la figura del « Vescovo diocesano » è di istituzione divina e che essa non può non essere sostanzialmente uguale in Oriente e in Occidente, il gruppo di studio, pur mantenendosi fedele alle tradizioni e alla terminologia orientali, in diversi canoni della sezione « De eparchiis et Episcopis » non si è scostato, se non per gravi motivi, dal rispettivo testo del CIC accogliendo in questo anche diverse osservazioni fatte dagli Organi di consultazione. Molto laboriosa è stata la revisione dei canoni riguardanti la sede eparchiale vacante. In questi canoni, a causa della diversa situazione giuridica in cui vengono a trovarsi le eparchie situate entro o fuori il territorio delle Chiese patriarcali, si aveva un intrecciarsi di norme difficilmente comprensibile. Il gruppo di studio ha dato un nuovo riassetto a questi canoni, raggruppando insieme innanzitutto tutte le norme riguardanti la prima specie di eparchie, e poi, in un canone a parte, quelle riguardanti la seconda specie.

Assai difficoltosa è stata pure la revisione del titolo VII « De exarchiis et Exarchis ». Essa ha trovato la sua soluzione solo dopo che si è chiarito che, salvo esplicita menzione del contrario, tutto ciò che nel diritto vale per le eparchie ed i Vescovi eparchiali si applica anche alle esarchie e agli esarchi. Questi peraltro si distinguono fra di loro in quanto amministrano una esarchia « nomine proprio » oppure « nomine illius a quo » sono stati nominati.

In questa prima riunione il gruppo di studio ha assolto il suo compito, cioè la programmata « denua recognitio » dei titoli VI-VIII dello schema « De constitutione hierarchica Ecclesiarum orientalium », in 16 sessioni di 53 ore complessive di lavoro collegiale.

Nell'arco di tempo a cui si riferisce la presente relazione sono apparsi i nn. 19 e 20 del bollettino *Nuntia*. Nel primo, appartenente ancora all'annata 1984, composto di 94 pagine, è stato reso di pubblica ragione lo « Schema canonum de constitutione hierarchica Ecclesiarum orientalium». Il secondo (di oltre 130 pagine) contiene ampi resoconti della « denua recognitio » dei due schemi: « De sanctionibus poenalibus » e « De clericis », oltre alla ristampa dell'articolo di Sua Eccellenza il Vice-Presidente riguardante i lavori della Commissione, apparso in « L'Osservatore Romano » del 9 gennaio 1985.

Infine si rileva che la compilazione del Volume XV della III Serie delle *Fontes* della «Codificazione canonica orientale » affidata al Prof. Giorgio Fedalto, noto studioso di storia ecclesiastica, è stata portata a termine nel corso del 1985 e si prevede che il volume, in procinto di andare in stampa, sarà di circa 700 pagine.

NOSTRE INFORMAZIONI

Nel Concistoro pubblico del 25 maggio 1985 il Santo Padre ha elevato alla dignità Cardinalizia due Membri della Commissione: le loro Eminenze Reverendissime i Signori Cardinali Myroslav Ivan Lubachivsky, Arcivescovo Maggiore di Leopoli degli Ucraini e Paulos Tzadua, Arcivescovo di Addis Abeba.

In data 26 novembre è stato nominato Membro della Commissione Sua Eminenza Reverendissima il Sig. Cardinale Simon D. Lourdusamy, Prefetto della Congregazione per le Chiese Orientali.

Sua Eminenza Reverendissima il Signor Cardinale Władysław Rubin, già Prefetto della Congregazione per le Chiese Orientali, a causa dello scadere del suo ufficio, cessa di far parte del Collegio dei Membri.

Il Collegio dei Membri della Commissione alla data del 15 dicembre 1985, risulta composto, oltre che dal Presidente Sua Eminenza Reverendissima il Signor Cardinale Joseph Parecattil e dal Vice-Presidente Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Emilio Eid, da 6 Patriarchi orientali, due dei quali sono insigniti anche della dignità cardinalizia, da 6 Cardinali, da 6 Arcivescovi, da 14 Vescovi e da un presbitero preposto come Ordinario ad una Chiesa Orientale.

Attualmente i Membri della Commissione sono dunque 35.

Per quanto riguarda il Collegio dei Consultori della Commissione si segnala, in aggiunta alle nostre informazioni apparse in *Nuntia* 18, p. 97, la nomina vescovile del Reverendissimo Monsignor Youssef Sarraf (6 febbraio 1984).

I 68 componenti di questo Collegio sono elencati in *Nuntia* 18 pp. 102-109, e, al 15 dicembre 1985, non vi sono mutazioni da segnalare. Dei nomi ivi elencati 9 sono Arcivescovi, 14 sono Vescovi, 42 sono presbiteri, dei quali 19 appartengono agli Istituti religiosi, e 3 sono laici.

Il Santo Padre ha ricevuto, il 20 dicembre 1985, S.E.R. Monsignor E-Emilio Eid, Vice-Presidente della Commissione, con il Reverendo Padre Ivan Žužek, S.J. Segretario della medesima.

LIBRERIA EDITRICE VATICANA
CITTÀ DEL VATICANO c/c post. 00774000

INSEGNAMENTI DI GIOVANNI PAOLO II

volume VII, 2-1984 (luglio-dicembre)

Rilegato in cartone e Imitlin - formato cm. 17 x 24 - pp. XXXII-1712

L. 70.000 + spese spedizione

*

SECRETARIA STATUS
RATIONARIUM GENERALE ECCLESIAE

ANNUARIUM STATISTICUM ECCLESIALE
STATISTICAL YEARBOOK OF THE CHURCH
ANNUAIRE STATISTIQUE DE L'EGLISE
1983

Testo nelle lingue: Latina, Inglese e Francese

In-8°, brossura, pp. 384 L. 40.000 + spese spedizione

NUNTIA

Commentarium cura et studio
PONTIFICIAE COMMISSIONIS CODICI IURIS CANONICI ORIENTALIS RECOGNOSCENDO
editum
prodibit bis in anno et quoties utilitas id postulare videbitur

Directio: penes Pontificiam Commissionem Codici Iuris Canonici Orientalis Recognoscendo
Direction et rédaction: Commission Pontificale pour la révision du code de Droit canon oriental
(Via della Conciliazione 34, 00193 Roma)
Administration: Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano
(c.c.p. N. 00774000)

	Abbonamento annuo Abbonement annuel Annual subscription	Annate arretrate Années précédentes Past years
In Italia	L. 18.000	L. 30.000
Extra Italiam	L. 25.000	L. 30.000

LIBRERIA EDITRICE VATICANA

CITTÀ DEL VATICANO c/c post. 00774000

OFFICIUM DIVINUM

EX DECRETO SACROSANCTI OECUMENICI CONCILII VATICANI II INSTAURATUM AUCTORITATE PAULI PP. VI PROMULGATUM

LITURGIA HORARUM

IUXTA RITUM ROMANUM

EDITIO TYPICA ALTERA

I

TEMPUS ADVENTUS - TEMPUS NATIVITATIS

VERSIONE SECONDO IL TESTO DELLA "NOVA VULGATA"

Caratteristiche tecniche:

copertina in Soften color chianti con sovraimpressioni in oro, risguardi in Balacron color avorio, 6 *segnacoli mobili di colore diverso, carta uso India color avorio da gr.* 30, *pagine* 1408 *gr.* 500.

L. 49.000 + spese spedizione

*

CAROLI EGGER

LEXICON NOMINVM LOCORVM

SVPPLEMENTVM

referens

NOMINA LATINA - VVLGARIA

Collana « Opus Fundatum Latinitas », III

In-8°, brossura, pp. 88 L. 7.500 + spese spedizione

Dello stesso autore è disponibile il LEXICON NOMINVM LOCORVM, del quale il SVPPLEMENTVM è parte integrante, a L. 12.500 + spese spedizione.

*

ORDO

MISSAE CELEBRANDAE

ET DIVINI OFFICII PERSOLVENDI

SECUNDUM

CALENDARIUM ROMANUM GENERALE

PRO ANNO LITURGICO

1985-1986

In-16°, brossura, pp. 160 L. 5.000 + spese spedizione